*Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale,, n. 103 del 4 maggio 2012 - Serie generale*

*Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1*
*Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma*

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

*PARTE PRIMA* **Roma - Venerdì, 4 maggio 2012** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

**AVVISO AL PUBBLICO**

**Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma**

**N. 90**

MINISTERO DELLA SALUTE

# Riconoscimento di titoli di studio esteri abilitanti all'esercizio in Italia di talune professioni sanitarie.

# SOMMARIO

## MINISTERO DELLA SALUTE

# DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

## MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 20 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Costea Cristina Alexandra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO** il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

**VISTO** l'articolo 16 del predetto Decreto, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

**VISTO**, in particolare, quanto indicato al comma 3 di detto articolo, che prevede, per la valutazione dei titoli di cui si chiede il riconoscimento, l'indizione di una Conferenza dei Servizi, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, fatti salvi i casi di cui al comma 5 del medesimo articolo;

**VISTO** il Capo II del suindicato Decreto, relativo al regime generale di riconoscimento dei titoli di formazione, ed, in particolare, l'articolo 18, che disciplina l'ambito di applicazione di detto regime;

**VISTI**, altresì, gli articoli 22 e 23 del medesimo Decreto, che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

**VISTA** l'istanza in data 1.10.2007, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Costea Cristina Alexandra, nata a Bucarest (Romania) il giorno 30.8.1978, cittadina rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo "Doctor Medic-in profilul medicina-specializarea stomatologie", rilasciato in data 30.9.2004 dall' "Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti-Facultatii de stomatologie" con sede a Bucarest (Romania), al fine dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

**VISTO** il proprio decreto in data 13.10.2008 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in un tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi o, in alternativa, a scelta dell'interessata, in una prova attitudinale;

**VISTA** la lettera del 24.3.2010 con la quale, ai sensi del succitato art. 22, la Sig.ra Costea Cristina Alexandra ha comunicato di optare per lo svolgimento del tirocinio di adattamento della durata di 18 mesi;

**VISTO** che detto tirocinio è iniziato in data 1.7.2010 ed è stato effettuato presso le strutture didattiche ed assistenziali del DAI testa collo, presso l'Università "Sapienza" di Roma, per un periodo complessivo di 18 mesi**;**

**PRESO ATTO** della nota in data 1.3.2012 con la quale la Prof.ssa Ersilia Barbato, Presidente del corso di laurea in odontoiatria e protesi dentaria dell'Università "Sapienza" di Roma, ha trasmesso la relazione finale concernente lo svolgimento del tirocinio di adattamento da parte della Sig.ra Costea;

**PRESO ATTO** della valutazione favorevole espressa nella suddetta nota;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Doctor Medic-in profilul medicina-specializarea stomatologie", rilasciato in data 30.9.2004 dall'"Universitatea Titu Maiorescu din Bucuresti-Facultatii de stomatologie" con sede a Bucarest (Romania) alla Sig.ra Costea Cristina Alexandra, nata a Bucarest (Romania) il giorno 30.8.1978, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La D.ssa Costea Cristina Alexandra è pertanto autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri – Albo degli odontoiatri- territorialmente competente, che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04431**

DECRETO 20 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dzyatkivska Tetyana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 25.7.2007, con la quale la Sig.ra Dzyatkivska Tetyana, nata l'8.9.1965 a Bibrka (Ucraina), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Sertyfikat Spezialista" n° 1679, rilasciato in data 27.12.2000 dall'"Università statale di medicina" di Lviv (Ucraina), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**TENUTO CONTO** che nella riunione dell'8.11.2007 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 30.1.2012 e 13.2.2012, a seguito della quale la Sig.ra Dzyatkivska Tetyana è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di farmacista;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Sertyfikat Spezialista" n° 1679, rilasciato in data 27.12.2000 dall'"Università statale di medicina" di Lviv (Ucraina) alla Sig.ra Dzyatkivska Tetyana, nata l'8.9.1965 a Bibrka (Ucraina), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La D.ssa Dzyatkivska Tetyana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista, previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

12A04432

DECRETO 20 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sandrean Gheicean Natalia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza in data 6.9.2010, con la quale la Sig.ra Sandrean Gheicean Natalia, nata a Vertiugeni (Rep.Moldova) il 10.10.1963, cittadina rumena, ha chiesto il riconoscimento del titolo denominato "Dyplom serie KB n. 581266", conseguito in data 26.6.1985 presso l' "Universitatii de Stat de Medicina" di Chisinau (Rep. Moldova), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di farmacista;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 16 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, concernente le procedure di riconoscimento in regime di stabilimento;

**VISTO,** in particolare, il comma 5 del citato articolo 16 che prevede che il comma 3 del medesimo articolo non si applica se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto;

**VISTO** l'articolo 60 del predetto Decreto;

**VISTO** il proprio decreto del 19.4.2011 con il quale è stata attribuita all'interessata una misura compensativa, consistente in una prova attitudinale nelle seguenti materie: tecnologia e socioeconomia, legislazione farmaceutica; farmacologia e farmacoterapia, anche con riferimenti alla chimica farmaceutica;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 30.1.2012 e 13.2.2012, a seguito della quale la Sig.ra Sandrean Gheicean Natalia è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo denominato "Dyplom serie KB n. 581266", conseguito in data 26.6.1985 presso l' "Universitatii de Stat de Medicina" di Chisinau (Rep. Moldova) dalla Sig.ra Sandrean Gheicean Natalia, nata a Vertiugeni (Rep. Moldova) il 10.10.1963, cittadina rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di farmacista.

2. La D.ssa Sandrean Gheicean Natalia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di farmacista previa iscrizione all'Ordine dei farmacisti che accerta la conoscenza, da parte dell'interessata, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

4. Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

12A04433

DECRETO 20 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Pajic Mirjana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 8.1.2010, con la quale la Sig.ra Pajic Mirjana, nata il 18.5.1955 a Pola (Croazia), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Doktor Stomatologije", conseguito in data 5.7.1979 presso l'Università degli studi di Fiume (Croazia), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese terzo da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 26.10.2010 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 16, comma 3 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 e 27 febbraio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Pajic Mirjana è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Doktor Stomatologije", conseguito in data 5.7.1979 presso l'Università degli studi di Fiume (Croazia) dalla Sig.ra Pajic Mirjana, nata il 18.5.1955 a Pola (Croazia), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Pajic Mirjana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 20 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04434**

DECRETO 21 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dascalu Ana Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO** l'articolo 21 del predetto decreto legislativo n. 206 del 2007 concernente le condizioni per il riconoscimento;

**VISTI**, altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni di applicazione e le modalità di svolgimento del tirocinio di adattamento e della prova attitudinale;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **DASCALU Ana Iuliana**, nata a Buhusi (Romania) il giorno 10 luglio 1980, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Bacau nell'anno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 11 giugno 2009;

**CONDIDERATO** che nella predetta seduta la Conferenza di Servizi ha rilevato la sussistenza di differenze tra la formazione professionale conseguita in Romania e la corrispondente formazione prevista in Italia per il conseguimento del titolo di infermiere;

**VISTO** il decreto direttoriale in data 10 maggio 2010 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS 0023332-P in data 14 maggio 2010, con il quale il riconoscimento del titolo della richiedente è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di 6 mesi, pari a 450 ore, o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: area critica (anestesiologia e

rianimazione, medicina d'urgenza, nursing in area critica), etica, deontologia, organizzazione e legislazione sanitaria.

**VISTA** la nota in data 16 maggio 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il **tirocinio** di adattamento;

**VISTA** la nota in data 14/02/ 2012 con la quale l'Università "Sapienza" di Roma, ha comunicato **l'esito favorevole** del suddetto tirocinio;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**asistent medical generalist**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Bacau nell'anno 2001 dalla signora **DASCALU Ana Iuliana**, nata a Bacau (Romania) il giorno 10 luglio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **DASCALU Ana Iuliana**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 21 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04435**

DECRETO 23 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Scarlat Alina Gabriela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Scarlat Alina Gabriela** nata a Galati (Romania) il 13 agosto 1982 chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Licenta in Asistenta Medicala Generala domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala"**conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Carol Davila" di Bucarest nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 13 ottobre 2010 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"Licenta in Asistenta Medicala Generala domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala"** conseguito in Romania presso l'Università di Medicina e Farmacia "Carol Davila" di Bucarest nell'anno 2009, dalla signora **Scarlat Alina Gabriela** nata a **Galati** (Romania) il **13 agosto 1982,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Scarlat Alina Gabriela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 23 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04436**

DECRETO 26 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dyedkova Valentyna, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

**VISTO** il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra **DYEDKOVA Valentyna,** nata a Savyntsi (Ucraina) il giorno 8 gennaio 1967, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Dyplom Molodshogo Specialista AH n.37397452", conseguito in Ucraina nell'anno 2009, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACQUISITO,** nella seduta del 24 febbraio 2011, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art.16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n.206 del 2007;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi, valutato il titolo, sentito il parere del rappresentante di categoria, avendo verificato una differenza nel percorso formativo rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di Infermiere, ha subordinato il riconoscimento del titolo al superamento di una prova attitudinale nelle seguenti discipline: nursing generale e specialistico, medico e chirurgico;

**VISTO** il proprio decreto trasmesso alla richiedente con nota prot. n.17564-P in data 1 aprile 2011 con la quale questa Amministrazione ha comunicato all'interessata che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale e specialistico, medico e chirurgico;

**CONSIDERATO** che la richiedente è risultata non idonea nella sessione di prova attitudinale svoltasi in data 23 giugno 2011;

**VISTA** la lettera raccomandata a.r. del 26 luglio 2011, con la quale la Sig.ra DYEDKOVA Valentyna, per il tramite del suo procuratore avv. Marco Natta, ha espresso la volontà di sottoporsi alla prossima prova attitudinale utile da svolgersi nei tempi previsti dall'art.23, comma 2 del decreto legislativo n.206/2007;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 15 marzo 2012, a seguito della quale la Sig.ra **DYEDKOVA Valentyna** è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

**VISTO** il provvedimento direttoriale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**ART. 1**

1. Il titolo ”Dyplom Molodshogo Specialista AH n.37397452” conseguito nell’anno 2009 presso la “Scuola Medica Regionale di Antratsyt” (Ucraina) dalla Sig.ra **DYEDKOVA Valentyna,** nata a Savyntsi (Ucraina) il giorno 8 gennaio 1967**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**ART. 2**

1. La Sig.ra **DYEDKOVA Valentyna** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 26 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

12A04437

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Shevchenko Olena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la richiesta proposta in data 8 marzo 2012 con la quale la Sig.ra **SHEVCHENKO Olena** nata a Sumy (Ucraina) il giorno 12 marzo 1977 chiede il riconoscimento del titolo di "Dyplom Bakalavra Medychna Sestra" conseguito in Ucraina nell'anno 2005;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n.334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n.334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

**VISTO** il decreto dirigenziale in data 7 maggio 2009, trasmesso all'interessata con nota prot. n.DGRUPS/IV/34063 del 29 maggio 2009 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "Dyplom Bakalavra Medychna Sestra", conseguito in Ucraina nel 2005 dalla Sig.ra **SHEVCHENKO LYUTA Olena Oleksandrivna**, nata a Sumy (Ucraina) il giorno 12 marzo 1977;

**CONSIDERATO** che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art.50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n.394 del 1999, in quanto l'interessata non si è iscritta all'albo professionale entro i due anni dalla data del rilascio;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nella Conferenza dei Servizi del 15 luglio 2010, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**RITENUTO,** pertanto, di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

1. Il titolo di “Dyplom Bakalavra Medychna Sestra”, conseguito in Ucraina nel 2005 presso il Collegio di Medicina di Sumy (Ucraina) dalla Sig.ra **SHEVCHENKO Olena Oleksandrivna**, nata a Sumy (Ucraina) il giorno 12 marzo 1977, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

2. La richiedente, Sig.ra **SHEVCHENKO Olena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04438**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Bindu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

**VISTO** il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/9478 del 24 febbraio 2010 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "General Nursing and Midwifery", conseguito in India nel 2007 dalla Sigra **JOSEPH Bindu**, nata a Muthappanpuzha-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1983;

**CONSIDERATO** che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che la Sigra **JOSEPH Bindu** si sia iscritta all'albo professionale;

**VISTA** la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dalla Sigra **JOSEPH Bindu** in data 28 febbraio 2012;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

**RITENUTO** pertanto di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**Art.1**

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2007 presso il “P.P.G. School of Nursing, S.V. Educational Trust” di Coimbatore-Tamil Nadu (India) dalla Sigra **JOSEPH Bindu**, nata a Muthappanpuzha-Kerala (India) il giorno 30 maggio 1983, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**Art.2**

1 La richiedente, sigra **JOSEPH Bindu** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04439**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Moldovan Gheorghe Sergiu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor **Moldovan Gheorghe Sergiu,** nato a Deta (Romania) il 21 novembre 1980, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar**" conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Pentecostale Logos di Timisoara nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 13 dicembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessato ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanitar**" conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Pentecostale Logos di Timisoara nell'anno 2011 dal signor **Moldovan Gheorghe Sergiu,** nato a Deta (Romania) il 21 novembre 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **Moldovan Gheorghe Sergiu** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04440**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Avram Adina Carmen, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Avram Adina Carmen,** nata a Ineu (Romania) il 2 luglio 1965, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Licentiat in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Universitatea de Vest "Vasile Goldis" di Arad Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentara nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 26 novembre 2010 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Licentiat in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Universitatea de Vest "Vasile Golds" di Arad Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentara nell'anno 2009 dalla signora **Avram Adina Carmen,** nata a Ineu (Romania) il 2 luglio 1965, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Avram Adina Carmen** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04441**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bocanu Nicoleta, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Bocanu Nicoleta**, nata a Costesti (Romania) il 27/03/1970 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Liceo Teorico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno **2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**D E C R E TA**

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso il Liceo Teorico "Ion Cantacuzino" di Pitesti nell'anno **2011** dalla sig.ra **Bocanu Nicoleta**, nata a Costesti (Romania) il giorno 27/03/1970, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Bocanu Nicoleta** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04442**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sofronea Ramona, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Sofronea Ramona**, nata a Resita (Romania) il 20/04/1979 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Timisoara nell'anno **2002**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leopardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**D E C R E T A**

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso il Collegio Nazionale "Ana Aslan" di Timisoara nell'anno **2002** dalla sig.ra **Sofronea Ramona**, nata a Resita (Romania) il giorno 20/04/1979, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Sofronea Ramona** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

12A04443

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cesarean Oana Lorena Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Cesarean Oana Lorena Larisa,** nata a Cluj Napoca il giorno 12 maggio 1980, cittadina rumena chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical in specializarea Asistent Medical Generalist" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Victor Babes" di Cluj Napoca nell'anno 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania - in data 5 gennaio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessata avendo esercitato effettivamente e legalmente le attività di "cure generali" di salute per un periodo di 5 anni consecutivi degli ultimi 7 anni che precedono il rilascio dell'attestato medesimo può usufruire dei diritti acquisiti previsti dall'art. 33 bis della direttiva 2005/36/CE;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di “Asistent Medical in specializarea Asistent Medical Generalist” conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico “Victor Babes” di Cluj Napoca nell’anno 2003 dalla signora **Cesarean Oana Lorena Larisa,** nata a Cluj Napoca (Romania) il 12 maggio 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Cesarean Oana Lorena Larisa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04444**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ciocan Loredana Claudia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE RISORSE UMANE E DELLE PROFESSIONI SANITARIE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Ciocan Loredana Claudia,** nata a Baia Mare (Romania) il 1 luglio 1987, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Università di Vest "Vasile Goldis" di Arad – Facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentare nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 24 novembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso della qualifica professionale indicata, per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Licenta in Asistenta Medicala Generala in domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala**" conseguito in Romania presso l'Università di Vest "Vasile Goldis" di Arad – facoltà di Medicina, Farmacia e Medicina Dentare nell'anno 2010 dalla signora **Ciocan Loredana Claudia,** nata a Baia Mare (Romania) il 1 luglio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Ciocan Loredana Claudia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04445**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Jiloveanu Elena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Jiloveanu Elena,** nata a Raducaneni (Romania) il 30 maggio 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Pre-Universitario Prof. Dr. P. Branzei di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 3 febbraio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Pre-Universitario Pre-Universitario Prof. Dr. P. Branzei di Iasi nell'anno 2011 dalla signora **Jiloveanu Elena,** nata a Raducaneni (Romania) il 30 maggio 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Jiloveanu Elena** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04446**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Paun Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Paun Mihaela,** nata a Iasi (Romania) il 7 aprile 1976, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 3 febbraio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011 dalla signora **Paun Mihaela,** nata a Iasi (Romania) il 7 aprile 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Paun Mihaela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04447**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Tabarcea Florentina Larisa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Tabarcea Florentina Larisa,** nata a Tirgu Frumos (Romania) il 6 aprile 1969, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la F.E.G. (Fondazione Ecologica Green) di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 3 febbraio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la F.E.G. (Fondazione Ecologica Green) di Iasi nell'anno 2010 dalla signora **Tabarcea Florentina Larisa,** nata a Tirgu Frumos (Romania) il 6 aprile 1969, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Tabarcea Florentina Larisa** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04448**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Catana Eduard, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor **Catana Eduard,** nato a Buhusi (Romania) il 12 luglio 1988, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Brasov nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 24 ottobre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale FEG di Brasov nell'anno 2010 dal signor **Catana Eduard,** nato a Buhusi (Romania) il 12 luglio 1988, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **Catana Eduard** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04449**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Dima Ionut Valentin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con il quale il signor **Dima Ionut Valentin,** nato a Ploiesti (Romania) il 28 ottobre 1987, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Thoma Ionescu" di Ploiesti nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 3 febbraio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Thoma Ionescu" di Ploiesti nell'anno 2011 dal signor **Dima Ionut Valentin,** nato a Ploiesti (Romania) il 28 ottobre 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il signor **Dima Ionut Valentin** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04450**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Panaitescu Mihai Traian, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **Panaitescu Mihai Traian**, nato a Calinesti (Romania) il 14 giugno 1969 cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specializzazione Sanitaria di Bucarest nell'anno **1994**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

**RITENUTO** che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**D E C R E T A**

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Specializzazione Sanitaria di Bucarest nell'anno **1994** dal sig. **Panaitescu Mihai Traian**, nato a Calinesti (Romania) il giorno 14 giugno 1969, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **Panaitescu Mihai Traian** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

12A04451

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cudrici Oana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Cudrici Oana,** nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il 26 novembre 1989, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale "Henri Coanda" di Baia Mare nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 3 febbraio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Tecnica Postliceale "Henri Coanda" di Baia Mare nell'anno 2011 dalla signora **Cudrici Oana,** nata a Sighetu Marmatiei (Romania) il 26 novembre 1989, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Cudrici Oana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04452**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Movila Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Movila Mariana,** nata a Aroneanu (Romania) il 24 marzo 1958, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2010, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 3 febbraio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2010 dalla signora **Movila Mariana,** nata a Aroneanu (Romania) il 24 marzo 1958, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Movila Mariana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04453**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Baluna Giorgiana Veronica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Baluna Giorgiana Veronica,** nata a Bailesti (Romania) il 19 maggio 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Gheorghe Titeica" di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 23 novembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Drobeta Turnu Severin nell'anno 2011 dalla signora **Baluna Giorgiana Veronica,** nata a Bailesti (Romania) il 19 maggio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Baluna Giorgiana Veronica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04454**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Duna Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Duna Camelia,** nata a Amarasti de Sus (Romania) il 27 luglio 1975, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist calificat nivel 3 avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria "Sfantul Iosif" di Craiova nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 28 novembre 2011 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist calificat nivel 3 avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria "Sfantul Iosif" di Craiova nell'anno 2011 dalla signora **Duna Camelia,** nata a Amarasti de Sus (Romania) il 27 luglio 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Duna Camelia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04455**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ciftci Valentina Ileana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Ciftci Valentina Ileana,** nata a Craiova (Romania) il 24 gennaio 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist calificat nivel 3 avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dalla competente Autorità di Governo rumeno – Ministero della Sanità della Romania – in data 3 febbraio 2012 e relativa traduzione, nel quale si attesta che l'interessata ha completato un corso di formazione che soddisfa i requisiti minimi di cui all'art. 31 della direttiva 2005/36/CE ed è in possesso di una qualifica professionale assimilata a quella indicata per la Romania, nell'allegato V, punto 5.2.2. della direttiva medesima;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist calificat nivel 3 avansat domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico "Charles Laugier" di Craiova nell'anno 2011 dalla signora **Ciftci Valentina Ileana,** nata a Craiova (Romania) il 24 gennaio 1986, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Ciftci Valentina Ileana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04456**

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sirbu Eugenia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;
**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;
**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;
**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Sirbu Eugenia**, nata a Groidibodu (Romania) il 30/11/1967 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Slatina nell'anno **1993**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;
**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;
**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;
**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;
**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,
**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.
**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;
**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**D E C R E TA**

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola PostlicealeSanitaria di Slatina nell'anno **1993** dalla sig.ra **Sirbu Eugenia**, nata a Grojdibodu (Romania) il giorno 30/11/1967, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **Sirbu Eugenia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

12A04457

DECRETO 27 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Galatan Violeta Varvara, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Galatan Violeta Varvara**, nata a Cluj Napoca (Romania) il 21/02/1975 cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Teologico Sanitaria Battista di Cluj Napoca nell'anno **1999**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**VISTO** che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **LAPUSAN Violeta Varvara**;

**VISTO** il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **GALATAN;**

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007,

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata.

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**D E C R E T A**

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria Teologico Battista di Cluj Napoca nell'anno **1999** dalla sig.ra **Lapusan Violeta Varvara**, coniugata **Galatan** nata a Cluj Napoca (Romania) il giorno 21/02/1975, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **LAPUSAN Violeta Varvara,** coniugata **GALATAN** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04458**

DECRETO 28 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Tello Remy Anas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***TELLO REMY ANAS***, cittadino francese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Bachelier en Kinesitherapie***" conseguito in Belgio presso la "Haute Ecole de la Province de Liege "Andre Vesale" di Seraing (Belgio), in data 11 settembre 2008, corredato del titolo ***"Master en Kinesitherapie"*** conseguito in Belgio presso la "Haute Ecole de la Province de Liege "Andre Vesale" di Seraing (Belgio), in data 22 giugno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

**CONSIDERATO** che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Belgio con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

***DECRETA***

***Art. 1***

Il titolo "***Bachelier en Kinesitherapie***" conseguito in Belgio presso la "Haute Ecole de la Province de Liege "Andre Vesale" di Seraing (Belgio), in data 11 settembre 2008, corredato del titolo ***"Master en Kinesitherapie"*** conseguito in Belgio presso la "Haute Ecole de la Province de Liege "Andre Vesale" di Seraing (Belgio), in data 22 giugno 2009, dal Sig. ***TELLO REMY ANAS***, nato a Parigi (Francia) il giorno 17 novembre 1983, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

12A04459

DECRETO 28 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Cicu Andrea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***CICU ANDREA*,** cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Diplomado en Fisioterapia***" conseguito in Spagna presso la "Universitat de Girona" di Girona (Spagna), nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

**CONSIDERATO** che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Spagna con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

**RITENUTO** che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

***DECRETA***

***Art. 1***

Il titolo "***Diplomado en Fisioterapia***" conseguito in Spagna presso la "Universitat de Girona" di Girona (Spagna), nell'anno 2011, dal Sig. ***CICU ANDREA*,** nato a Sassari (Italia) il giorno 24 marzo 1980, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04460**

DECRETO 28 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Seghedin Petronela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **SEGHEDIN Petronela**, nata a Iasi (Romania) il giorno 21 giugno 1975, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Medical Pediatrie" (infermiere pediatrico) conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Stato di Iasi nell'anno 1996, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere pediatrico;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**VISTE** le determinazioni della Conferenza dei Servizi del giorno 7 aprile 2009, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinandolo al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

**VISTO** l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

**VISTA** la nota dirigenziale, prot. DGRUPS/0038046-P del giorno 25 giugno 2009, con la quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento di 4 semestri, pari a 1800 ore oppure in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica in medicina clinica (medicina interna, chirurgia generale, anestesiologia), infermieristica clinica in pediatria e chirurgia specialistica, scienze infermieristiche (infermieristica clinica in medicina pediatrica e specialistica, infermieristica clinica in chirurgia pediatrica generale e specialistica), infermieristica materno infantile, infermieristica clinica in area critica e terapia intensiva pediatrica, infermieristica clinica in salute mentale pediatrica, infermieristica clinica nelle patologie croniche pediatriche.

**VISTA** la nota del 22 ottobre 2009 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

**VISTA** la nota del 15 febbraio 2012, con la quale il Responsabile della Didattica del corso di laurea in infermieristica Pediatrica Università degli studi di Torino ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio svolto presso le aree assistenziali di Chirurgia (servizio di week surgery, chirurgia di media complessità e cardiochirurgia pediatrica) e Medicina (diabetologia, nefrologia e dialisi ,T.I.N).del Polo formativo del corso di laurea dell'infermieristica pediatrica dell'Università di Torino.

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "Asistent Medical Pediatrie" (infermiere pediatrico) conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale di Stato di Iasi nell'anno 1996 dalla signora **Seghedin Petronela**, nata a Iasi (Romania) il giorno 21 giugno 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2

La richiedente indicata nelle premesse è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04461**

DECRETO 28 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Nichita Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **NICHITA Vasilica**, nata a Macin (Romania) il giorno 17 settembre 1975, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Asistent Generalist" (infermiere generalista) conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Avicenna" di Braila nell'anno 1999, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**RILEVATO** che il titolo professionale di cui trattasi è stato rilasciato al nominativo **MINDROIU Vasilica**;

**VISTO** il certificato di matrimonio dal quale risulta che la richiedente ha assunto il cognome **NICHITA**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**VISTE** le determinazioni della Conferenza dei Servizi del giorno 15 luglio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinandolo al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

**VISTO** l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

**VISTO** il decreto direttoriale, prot. DGRUPS/0043590-P del giorno 12 ottobre 2010, con la quale questo Ministero ha subordinato il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre pari a 450 ore o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: area critica, etica, deontologia e legislazione professionale;

**VISTA** la nota del 20 ottobre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

**VISTA** la nota del 21 febbraio 2012, con la quale il Presidente del corso di laurea in infermieristica Università degli studi di Torino ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "Asistent Generalist" (infermiere generalista) conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Avicenna" di Braila nell'anno 1999 dalla signora **Mindroiu Vasilica**, coniugata **Nichita** nata a Macin (Romania) il giorno 17 settembre 1975, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere pediatrico.

Art. 2

La richiedente indicata nelle premesse è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 28 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04462**

DECRETO 28 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Georges Daniel Delmar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 16/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Georges Daniel Delmar nato a Casablanca (Marocco) il giorno 15/01/1957, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diplome d'Etat de Docteur en Medecine" rilasciato in data 07/03/1983 dalla Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diplome d'Etat de Docteur en Medecine" rilasciato dalla Université Pierre et Marie Curie (Paris VI) - Francia – in data 07/03/1983 al Sig. Georges Daniel Delmar, nato a Casablanca (Marocco) il giorno 15/01/1957, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Georges Daniel Delmar è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

12A04463

DECRETO 28 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lys Junia Alonso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 12/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Lys Junia Alonso nata a Jaú (Brasile) il giorno 01/01/1980, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Mestrado em Medicina Dentária" rilasciato in data 07/09/2010 dalla Instituto superior de Ciências da Saude - Portogallo - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Mestrado em Medicina Dentária" rilasciato dalla Instituto superior de Ciências da Saude - Portogallo – in data 07/09/2010 alla Sig.ra Lys Junia Alonso, nata a Jaú (Brasile) il giorno 01/01/1980, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Lys Junia Alonso è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04464**

DECRETO 28 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Tom-Sascha Thomas, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza dell'11/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Tom-Sascha Thomas nato a Lubecca (Germania) il giorno 18/07/1973, di cittadinanza tedesca, - titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano in data 13/12/2000 - ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo denominato "Approbation als Arzt" rilasciato in data 12/09/2001 dalla Regierung von Oberbayern - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università di Pavia in data 27/07/2007, accompagnato dal titolo denominato "Approbation als Arzt" rilasciato dalla Regierung von Oberbayern - Germania – in data 12/09/2001 al Sig. Tom-Sascha Thomas, nato a Lubecca (Germania) il giorno 18/07/1973, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Tom-Sascha Thomas è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente che informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04465**

DECRETO 29 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rossana Mendoza Couto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 19.7.2005, con la quale la Sig.ra Mendoza Couto Rossana, nata il 5.11.1971 a Lima (Perù), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 24.6.1999 dall' "Universidad de San Martin de Porres" di Lima (Perù), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

**VISTA** la certificazione anagrafica esibita dalla stessa;

**PRESO ATTO** che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che alla Sig.ra Rossana Mendoza Couto, con il conferimento della cittadinanza italiana, compete il nome Rossana ed il cognome Mendoza, in conformità alla legge italiana;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 29.9.2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 e 27 febbraio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Mendoza Rossana è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Cirujano Dentista", rilasciato il 24.6.1999 dall' "Universidad de San Martin de Porres" di Lima (Perù) alla Sig.ra Mendoza Couto Rossana, nata il 5.11.1971 a Lima (Perù), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa Mendoza Rossana è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* Parisi

12A04466

DECRETO 29 marzo 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra De Jesus Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 6.12.2005, con la quale la Sig.ra De Jesus Felicia, nata il 7.1.1964 ad Abadesca Sevicos (Rep. Dominicana), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Doctora en Estomatologia", rilasciato il 27.1.1996 dalla "Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra" di Santiago de los Caballeros (Rep. Dominicana), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 13.12.2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 e 27 febbraio 2012, a seguito della quale la Sig.ra De Jesus Felicia è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Doctora en Estomatologia", rilasciato il 27.1.1996 dalla "Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra" di Santiago de los Caballeros (Rep. Dominicana) alla Sig.ra De Jesus Felicia, nata il 7.1.1964 ad Abadesca Sevicos (Rep. Dominicana), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. La D.ssa De Jesus Felicia è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04467**

DECRETO 29 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Faroni Dallapicula Ricardo Eugenio, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 11.2.2003, con la quale il Sig. Faroni Dallapicula Ricardo Eugenio, nato il 25.4.1959 a Colatina (Brasile), cittadino brasiliano, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Cirurgiaõ Dentista", rilasciato in data 14.9.1982 dalla "Universidade Federal do Espirito Santo" di Vitória (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 26.5.2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 e 27 febbraio 2012, a seguito della quale il Sig. Faroni Dallapicula Ricardo Eugenio è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Cirurgiaõ Dentista", rilasciato in data 14.9.1982 dalla "Universidade Federal do Espirito Santo" di Vitória (Brasile) al Sig. Faroni Dallapicula Ricardo Eugenio, nato il 25.4.1959 a Colatina (Brasile), cittadino brasiliano, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il Dr. Faroni Dallapicula Ricardo Eugenio è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione, nell'ambito delle quote stabilite ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e successive modifiche, all'Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri - che accerta la conoscenza, da parte dell'interessato, della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia.

3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04468**

DECRETO 29 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Chiantia Francesco Luciano, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 6.9.2006, con la quale il Sig. Chiantia Francesco Luciano, nato il 15.3.1974 a Torino (Italia), cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Cirurgiaõ Dentista", rilasciato in data 27.10.2003 dalla "Universidade Veiga de Almeida di Rio de Janeiro (Brasile), ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 13.12.2006 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 e 27 febbraio 2012, a seguito della quale il Sig. Chiantia Francesco Luciano è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Cirurgiaõ Dentista", rilasciato in data 27.10.2003 dalla "Universidade Veiga de Almeida" di Rio de Janeiro (Brasile) al Sig. Chiantia Francesco Luciano, nato il 15.3.1974 a Torino (Italia), cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

2. Il Dr. Chiantia Francesco Luciano è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 29 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04469**

DECRETO 30 marzo 2012.

**Riconoscimento, al sig. Vladimir Christian Mihai Baltescu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 18/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Vladimir Christian Mihai Baltescu nato a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 19/06/1986, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Medic dentist specializarea Medicină Dentară" rilasciato in data 17/10/2011 con il n. 176 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Medic dentist specializarea Medicină Dentară" rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Iuliu Haţieganu" Cluj-Napoca - Romania – in data 17/10/2011 con il n. 176 al Sig. Vladimir Christian Mihai Baltescu, nato a Cluj-Napoca (Romania) il giorno 19/06/1986, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Vladimir Christian Mihai Baltescu è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04470**

DECRETO 2 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Evridiki Bismpiki, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 09/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Evridiki Bismpiki nata a Tripotamo (Grecia) il giorno 09/11/1975, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ" rilasciato in data 29/10/2008 dalla Prefettura di Atene - Grecia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ" rilasciato dalla Prefettura di Atene - Grecia – in data 29/10/2008 alla Sig.ra Evridiki Bismpiki, nata a Tripotamo (Grecia) il giorno 09/11/1975, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva.

Art. 2

La Sig.ra Evridiki Bismpiki già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Monza e Brianza è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia rianimazione e terapia intensiva previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana

Roma, 2 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04471**

DECRETO 2 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ana Isabel Ontoria Gea, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 14/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ana Isabel Ontoria Gea nata a Zaragoza (Spagna) il giorno 07/04/1981, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Licenciada en Veterinaria" rilasciato in data 20/12/2004 dalla Universidad de Zaragoza - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Licenciada en Veterinaria" rilasciato dalla Universidad de Zaragoza - Spagna – in data 20/12/2004 alla Sig.ra Ana Isabel Ontoria Gea, nata a Zaragoza (Spagna) il giorno 07/04/1981, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2

La Sig.ra Ana Isabel Ontoria Gea è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04472**

DECRETO 2 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Caroline Carmen Drummer, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 19/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Caroline Carmen Drummer nata a Forchheim (Germania) il giorno 04/03/1978, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung" rilasciato in data 25/07/2006 dalla Ausschusses für die Zahnärztliche Prüfung an der Ludwig-Maximilians-Universitat München - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Zeugnis über die Zahnärztliche Prüfung" rilasciato dalla Ausschusses für die Zahnärztliche Prüfung an der Ludwig-Maximilians-Universitat München - Germania – in data 25/07/2006 alla Sig.ra Caroline Carmen Drummer, nata a Forchheim (Germania) il giorno 04/03/1978, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Caroline Carmen Drummer è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04473**

DECRETO 2 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Lucia Filtri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 07/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Lucia Filtri nata a Torino (Italia) il giorno 16/05/1976, di cittadinanza Italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Médecin-Spécialiste en Endocrinologie/Diabétologie" rilasciato in data 23/12/2010 dal Dipartimento Federale degli Interni - Confederazione svizzera - Svizzera - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Médecin-Spécialiste en Endocrinologie/Diabétologie" rilasciato dal Dipartimento Federale degli Interni - Confederazione svizzera - Svizzera – in data 23/12/2010 alla Sig.ra Lucia Filtri, nata a Torino (Italia) il giorno 16/05/1976, di cittadinanza Italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo.

Art. 2

La Sig.ra Lucia Filtri già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Torino è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in endocrinologia e malattie del metabolismo previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04474**

DECRETO 2 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Greta Turk, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 06/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Greta Turk nata a Bolzano (Italia) il giorno 26/11/1984, di cittadinanza Italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Approbation als Arzt" rilasciato in data 07/12/2011 dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Approbation als Arzt" rilasciato dalla Friedrich-Alexander-Universität Erlangen -Nürnberg - Germania – in data 07/12/2011 alla Sig.ra Greta Turk, nata a Bolzano (Italia) il giorno 26/11/1984, di cittadinanza Italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Greta Turk è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

12A04475

DECRETO 3 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Draganova Ivanova Maroussia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di logopedista.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

***VISTA*** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

***VISTO*** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

***VISTO***, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

***VISTO,*** altresì, l'articolo 22 del citrato decreto legislativo del 9 novembre 2007, n. 206, che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

***VISTA*** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***DRAGANOVA IVANOVA MAROUSSIA***, nata a Drianovo (Bulgaria) il giorno 14 aprile 1956, ***cittadina bulgara***, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di ***"Diploma za vishe obrazovanie"*** conseguito in Bulgaria, presso la "Università di Sofia "SV. Kliment Ohridski" di Sofia (Bulgaria), in data 27 novembre 1985, al fine dell'esercizio, in Italia, della professione sanitaria di "***Logopedista"***;

***ACCERTATA*** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente**;**

***ACQUISITO,*** il parere della Conferenza di Servizi, prevista dall'articolo 16, comma 3 del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del giorno 18 luglio 2011;

***VISTO*** *il decreto direttoriale in data 5 agosto 2011* con il quale si subordina il riconoscimento del precitato titolo professionale sanitario al superamento di *una misura compensativa*, consistente a scelta della richiedente, in una *prova attitudinale* da svolgersi in lingua italiana nelle seguenti discipline*: otorinolaringoiatria, audiologia, semeitotica logopedica dell'età adulta e geriatrica, riabilitazione logopedica nell'età adulta e geriatrica (con particolare riferimento ai quadri di afasia, disfagia, disfonia),* nonché *in una prova diretta a verificare la perfetta padronanza della lingua italiana in quanto strumento di riabilitazione logopedica*, oppure *in un tirocinio di adattamento della durata di 9 (nove) mesi pari a 60 CFU (1500= ore) da svolgersi negli stessi ambiti disciplinari sopra indicati*

***VISTA*** la nota inviata in data 30 settembre 2011 con la quale la richiedente dichiara di voler effettuare la prova attitudinale;

***VISTO*** il verbale in data 30 gennaio 2012 relativo alla prova attitudinale effettuata presso la struttura *"I.R.C.C.S. Fondazione Santa Lucia"* di Roma - *(Università degli Studi di Roma "Tor Vergata")* ai sensi dell'articolo 22, comma 1, del già citato decreto legislativo 206/2007 dal quale risulta che la Sig.ra ***DRAGANOVA IVANOVA MAROUSSIA*** è ***idonea***;

***ACCERTATA*** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

***VISTO*** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

***DECRETA***

***Art. 1***

***1.*** il titolo ***"Diploma za vishe obrazovanie"*** conseguito in Bulgaria, presso la "Università di Sofia "SV. Kliment Ohridski" di Sofia (Bulgaria), in data 27 novembre 1985, dalla Sig.ra ***DRAGANOVA IVANOVA MAROUSSIA*** nata a Drianovo (Bulgaria) il giorno 14 aprile 1956, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale sanitaria di "***Logopedista***" (*D.M. 742/94*).

***2.*** Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04476**

DECRETO 3 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mariana Ruth Accietto, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** l'istanza, in data 3.10.2005, con la quale la Sig.ra Mariana Ruth Accietto, nata il 1.11.1974 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Odontologa", rilasciato il 10.11.2000 dall' "Universidad Nacional de Cordoba" di Cordoba (Argentina) , ai fini dell'esercizio in Italia della professione di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 - recante: "Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero" - e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n.189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394: "Regolamento recante norme di attuazione del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, a norma dell'art. 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286" e successive modifiche ed integrazioni, in ultimo il decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334;

**VISTI** gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394/1999 che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese Terzo da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** l'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, che stabilisce che le norme in esso contenute non si applicano ai cittadini dell'Unione Europea, se non in quanto si tratti di norme più favorevoli;

**VISTO** l'articolo 60 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**TENUTO CONTO** che nella riunione del 13.12.2005 della Conferenza dei servizi, di cui all'articolo 12, comma 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, si è ritenuto di subordinare il riconoscimento del titolo in questione al superamento, da parte dell'istante, di una prova attitudinale;

**VISTO** l'esito di detta prova attitudinale, effettuata in data 20 e 27 febbraio 2012, a seguito della quale la Sig.ra Mariana Ruth Accietto è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di odontoiatra;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

**VISTO** l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

1. A partire dalla data del presente decreto, il titolo "Odontologa", rilasciato il 10.11.2000 dall' "Universidad Nacional de Cordoba" di Cordoba (Argentina) alla Sig.ra Mariana Ruth Accietto, nata il 1.11.1974 a Cordoba (Argentina), cittadina italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.
2. La D.ssa Mariana Ruth Accietto è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra, previa iscrizione all' Ordine dei medici-chirurghi e degli odontoiatri - Albo degli odontoiatri.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 3 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

12A04477

DECRETO 3 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Sengalrayan Gerald Ramananda, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***SENGALRAYAN GERALD RAMANANDA,*** cittadino olandese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs - Voltijdse Studierichting Fysiotherapie"*** conseguito in Olanda presso la "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen" - di Nijmegen (Paesi Bassi), in data 6 luglio 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

**CONSIDERATO** che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

**RITENUTO** che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

***DECRETA***

***Art. 1***

Il titolo "***Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs - Voltijdse Studierichting Fysiotherapie"*** conseguito in Olanda presso la la "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen" - di Nijmegen (Paesi Bassi), in data 6 luglio 1990, del Sig. ***SENGALRAYAN GERALD RAMANANDA*** nato a Haarlem (Paesi Bassi) il giorno 26 marzo 1963, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista"*** (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

12A04694

DECRETO 3 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Senoner Martin, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il Sig. ***SENONER MARTIN*****,** cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo di "***Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut***" conseguito in Olanda presso la "Fontys Paramediche Hogeschool" - Accademia Paramedica Fontys Sezione dell'Università delle Scienze Applicate Fontys - di Eindhoven (Olanda), nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

**ACQUISITO,** nella seduta del giorno 16 febbraio 2012, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

**RITENUTO** che la formazione del richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

***DECRETA***

***Art. 1***

Il titolo "***Bacheloropleiding tot Fysiotherapeut***" conseguito in Olanda presso la "Fontys Paramediche Hogeschool" - Accademia Paramedica Fontys Sezione dell'Università delle Scienze Applicate Fontys - di Eindhoven (Olanda), nell'anno 2011, dal Sig. ***SENONER MARTIN*****,** nato a Bolzano (Italia) il giorno 19 maggio 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista***" (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04695**

DECRETO 3 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Reiber Helena Anna Cornelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***REIBER HELENA ANNA CORNELIA*,** cittadina olandese, chiede il riconoscimento del titolo di "***Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs – Voltijdse Studierichting Fysiotherapie"*** conseguito in Olanda presso la "Hogeschool Midden Nederland" - Scuola Superiore dell'Olanda Centrale - di Utrecht (Paesi Bassi), in data 29 giugno 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**ACQUISITO,** nella seduta del giorno 16 febbraio 2012, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'articolo 16, comma 3, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

***DECRETA***

***Art. 1***

Il titolo "***Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs - Voltijdse Studierichting Fysiotherapie"*** conseguito in Olanda presso la "Hogeschool Midden Nederland" - Scuola Superiore dell'Olanda Centrale - di Utrecht (Paesi Bassi) in data 29 giugno 1990, "della Sig.ra ***REIBER HELENA ANNA CORNELIA*** nata a Breda (Paesi Bassi) il giorno 7 aprile 1968, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista**"* (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04702**

DECRETO 3 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Rautscher Dagmar, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di fisioterapista.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, comma 1, 3, e 4 e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la Sig.ra ***RAUTSCHER DAGMAR,*** cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo di "***Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs - Opleiding tot Fysiotherapeut"*** conseguito in Olanda presso la "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen" - di Nijmegen (Paesi Bassi), nell'anno 2006, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di "***Fisioterapista***";

**CONSIDERATO** che avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'articolo 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Olanda con quella esercitata in Italia dal "***Fisioterapista***";

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle Professioni Sanitarie e delle Risorse Umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

***DECRETA***

***Art. 1***

Il titolo "***Getuigschrift Hoger Beroepsonderwijs - Opleiding tot Fysiotherapeut"*** conseguito in Olanda presso la "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen" - di Nijmegen (Paesi Bassi), nell'anno 2006, presso la "Hogeschool van Arnhem en Nijmegen" - di Nijmegen (Paesi Bassi), nell'anno 2006, della Sig.ra ***RAUTSCHER DAGMAR*** nata a Bolzano (Italia) il giorno 13 aprile 1979, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività professionale di "***Fisioterapista"*** (D.M. 741/94).

Il presente decreto, ai sensi dell'articolo 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 3 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04703**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Ellen Susanne Clemens, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 18/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ellen Susanne Clemens nata a München (Germania) il giorno 4/3/1968, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 02/05/1994 dal Regierungspräsidium Stuttgart - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 18/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Ellen Susanne Clemens ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Anästhesistin" rilasciato in data 09/10/2002 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

VISTI i certificati anagrafici esibiti dall'interessata;

VISTO in particolare l'estratto del certificato di matrimonio rilasciato in data 01/10/2004, Nr. 152/2004 , Stadesamt Garmisch - Partenkirchen;

PRESO ATTO che dalla suddetta certificazione anagrafica si evince che la Sig.ra Ellen Susanne Schöner nata a München (Germania) il giorno 4/3/1968, di cittadinanza tedesca, titolare del titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 02/05/1994 dalla Regierungspräsidium Stuttgart e titolare del titolo di "Anästhesistin" rilasciato in data 09/10/2002 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania è la stessa persona di Ellen Susanne Clemens, nata a München (Germania) il giorno 4/3/1968, e che detto nuovo cognome è stato acquisito dall'interessata a seguito di matrimonio;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di "Zeugnis über die Ärztliche Prüfung" rilasciato in data 02/05/1994 dalla Regierungspräsidium Stuttgart - Germania - alla Sig.ra Ellen Susanne Clemens, nata a München (Germania) il giorno 4/3/1968, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Ellen Susanne Clemens è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di "Anästhesistin" rilasciato dal Bayerische Landesärztekammer - Germania - in data 09/10/2002 alla Sig.ra Ellen Susanne Clemens, nata a München (Germania) il giorno 4/3/1968, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4

La Sig.ra Ellen Susanne Clemens, previa iscrizione all'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all'articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04478**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Florina Popa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 09/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Florina Popa nata a Tecuci (Romania) il giorno 11/10/1985, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in domeniul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 08/11/2010 con il n. 610 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Juliu Haţieganu" Cluj-Napoca - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in domeniul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Juliu Haţieganu" Cluj-Napoca - Romania – in data 08/11/2010 con il n. 610 alla Sig.ra Florina Popa, nata a Tecuci (Romania) il giorno 11/10/1985, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Florina Popa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04479**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Laurentiu Rubanschi, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 28/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Laurentiu Rubanschi nato a Tulcea (Romania) il giorno 06/08/1954, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Doctor Medic specializarea Stomatologie" rilasciato in data 21/12/1992 con il n. 131 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" - Bucarest - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Doctor Medic specializarea Stomatologie" rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" - Bucarest - Romania – in data 21/12/1992 con il n. 131 al Sig. Laurentiu Rubanschi, nato a Tulcea (Romania) il giorno 06/08/1954, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Laurentiu Rubanschi è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04480**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Joan Pinyot Garròs, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e di medico specialista in chirurgia pediatrica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 12/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Joan Pinyot Garròs nato a Castellar del Vallès (Spagna) il giorno 1/12/1952, di cittadinanza spagnola, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del "Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugía" rilasciato in data 14/12/1977 dal Ministro de Educación y Ciencia - Spagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 12/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Joan Pinyot Garròs ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del "Titulo de médico Especialista en Cirugía Pediátrica" rilasciato in data 23/02/1982 dal Ministro de Educación y Ciencia - Spagna - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in chirurgia pediatrica;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il “Titulo de Licenciado en Medicina y Cirugía” rilasciato in data 14/12/1977 dal Ministro de Educación y Ciencia - Spagna - al Sig. Joan Pinyot Garròs, nato a Castellar del Vallès (Spagna) il giorno 1/12/1952, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Joan Pinyot Garròs è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il “Titulo de médico Especialista en Cirugía Pediátrica” rilasciato dal Ministro de Educación y Ciencia - Spagna - in data 23/02/1982 al Sig. Joan Pinyot Garròs, nato a Castellar del Vallès (Spagna) il giorno 1/12/1952, di cittadinanza spagnola, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in chirurgia pediatrica.

Art. 4

Il Sig. Joan Pinyot Garròs, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in chirurgia pediatrica, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* Parisi

**12A04481**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Petkova Diyana Todorova, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **PETKOVA Diyana**, nata a Biala (Bulgaria) il giorno 2 novembre 1971, cittadina italiana, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "медицинска сестра – общ профил" (infermiera – profilo generale) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina "Iv. Pavlov" di Russe nell'anno 1991, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATO** che sul predetto titolo la richiedente è denominata **PETKOVA Diyana Todorova**;

**VISTO** il decreto del Ministro dell'Interno datato 26 novembre 2007, prot. K10/C/215946, dal quale si rileva che alla richiedente è stata conferita la cittadinanza italiana;

**VISTO** il certificato di studi supplementari con indirizzo professionale "Cure sanitarie" – Specialità Infermiera rilasciato all'interessata dal Collegio di Medicina "Jordanka Filaretova" presso l'Università di Medicina di Sofia nell'anno 2009;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi e, in particolare, nella seduta del 17 dicembre 2009, sono state applicate nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

**VISTO** l'art. 22 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplina le modalità di applicazione delle misure compensative;

**VISTO** il proprio decreto direttoriale datato 26 marzo 2010, prot. DGRUPS/0015833-P, del giorno 1 aprile 2010, con il quale questo Ministero ha subordinato, per analogia, il riconoscimento del titolo di cui trattasi al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta della richiedente, in un tirocinio di adattamento della durata di un semestre, pari a 450 ore, ovvero, a scelta della richiedente, al superamento di una prova attitudinale nell'ambito delle seguenti materie: medicina e chirurgia d'urgenza e pronto soccorso, infermieristica clinica in area critica, medicina legale, medicina del lavoro, economia ed organizzazione aziendale, scienze infermieristiche generali: modelli assistenziali (teorie del nursing, processo di nursing e strumenti operativi, cartella infermieristica, linee guida, protocolli, procedure), infermieristica clinica in geriatria e in riabilitazione, organizzazione professionale, etica professionale;

**VISTA** la nota del 19 luglio 2011 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, dichiara di voler sostenere il tirocinio di adattamento;

**VISTA** la nota del 7 marzo 2012 con la quale il Presidente del Corso di Laurea in Infermieristica dell'Università degli Studi di Genova ha fatto conoscere l'esito favorevole del suddetto tirocinio;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "медицинска сестра – общ профил" (infermiera – profilo generale) conseguito in Bulgaria presso l'Istituto Semisuperiore di Medicina "Iv. Pavlov" di Russe nell'anno 1991, integrato dal certificato di studi supplementari con indirizzo professionale "Cure sanitarie" – Specialità Infermiera rilasciato all'interessata dal Collegio di Medicina "Jordanka Filaretova" presso l'Università di Medicina di Sofia nell'anno 2009, dalla signora **PETKOVA Diyana Todorova**, nata a Biala (Bulgaria) il giorno 2 novembre 1971, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente, signora **PETKOVA Diyana**, nata a Biala (Bulgaria) il giorno 2 novembre 1971, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad informare questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04482**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sucharska Aneta Bozena, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 40 del succitato decreto legislativo relativo ai diritti acquisiti specifici;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **SUCHARSKA Aneta Bozena**, nata a Pomysk Wielki (Polonia) il 21 marzo 1964, cittadina polacca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "pielęgniarka dyplomowana" conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore Professionale Medica di Danzica nell'anno 1984, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**RILEVATO** che il predetto titolo risulta rilasciato al nominativo **MAZUR Aneta Bozena**, nata a Pomysk Wielki (Polonia) il 21 marzo 1964;

**VISTA** la dichiarazione resa dall'interessata in data 12 marzo 2012 dalla quale si evince che **SUCHARSKA Aneta Bozena** e **MAZUR Aneta Bozena** si identificano nella stessa persona;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente polacca in data 24 ottobre 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che l'interessata, in possesso del diploma sopra menzionato, avendo esercitato la professione di infermiere in Polonia per un periodo di cinque anni consecutivi nei sette anni precedenti il rilascio dell'attestato stesso, può usufruire dei diritti acquisiti ai sensi dell'art. 33, comma 2, lettera b) della Direttiva 2005/36/CE;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Polonia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "pielęgniarka dyplomowana" conseguito in Polonia presso la Scuola Superiore Professionale Medica di Danzica nell'anno 1984 dalla signora **MAZUR Aneta Bozena**, nata a Pomysk Wielki (Polonia) il 21 marzo 1964, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La richiedente indicata nelle premesse è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04483**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Brandt Christiane, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BRANDT Christiane,** nata a Wismar (Germania) il giorno 27 settembre 1970, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" conseguito in Germania presso la Scuola di perfezionamento per le professioni sanitarie di Wismar in data 31 agosto 1990, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**CONSIDERATO** che in data 1 settembre 1990 la signora **BRANDT Christiane** ha ricevuto dal Consiglio del Circondario – Ufficio Sanità e Affari Sociali a Wismar l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 16 dicembre 2011, e relativa traduzione, che certifica che il titolo professionale in possesso della richiedente è equiparato al titolo indicato, per la Germania, nell'Allegato V della direttiva 2005/36/CE;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di “Krankenschwester” conseguito in Germania presso la Scuola di perfezionamento per le professioni sanitarie di Wismar in data 31 agosto 1990, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Krankenschwester” a partire dal giorno 1 settembre 1990, dalla signora **BRANDT Christiane,** nata a Wismar (Germania) il giorno 27 settembre 1970, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **BRANDT Christiane** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04484**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Vieira Real Vanessa Tatiana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **VIEIRA REAL Vanessa Tatiana**, nata a Alfena - Valongo (Portogallo) il 21 settembre 1987, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo di studio denominato "Licenciatura em Enfermagem" conseguito in Portogallo presso la "Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de Guarda" nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente portoghese in data 16 novembre 2011, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per il Portogallo, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di studio denominato "Licenciatura em Enfermagem" conseguito in Portogallo presso la "Escola Superior de Saúde – Instituto Politécnico de Guarda" nell'anno 2011 dalla signora **VIEIRA REAL Vanessa Tatiana**, nata a Alfena - Valongo (Portogallo) il 21 settembre 1987, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **VIEIRA REAL Vanessa Tatiana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04485**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mendes Sepodes Iuri, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MENDES SEPODES Iuri**, nata a Tomar (Portogallo) il 27 novembre 1987, cittadina portoghese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Enfermeiro" conseguito in Portogallo al termine del corso denominato "Curso de Licenciatura em Enfermagem" tenutosi presso l' "Instituto Politécnico de Portalegre" nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente portoghese in data 1 marzo 2012, e relativa traduzione, che certifica, tra l'altro, che il titolo in questione corrisponde a quello indicato, per il Portogallo, nell'allegato V, punto 5.2.2., della direttiva 2005/36/CE e soddisfa i requisiti di formazione previsti dall'art. 31 della medesima direttiva;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Portogallo con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l’ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo professionale di “Enfermeiro” conseguito in Portogallo al termine del corso denominato “Curso de Licenciatura em Enfermagem” tenutosi presso l’ “Instituto Politécnico de Portalegre” nell’anno 2011 dalla signora **MENDES SEPODES Iuri**, nata a Tomar (Portogallo) il 27 novembre 1987, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **MENDES SEPODES Iuri** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04486**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Storedale Aud Janne, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**CONSIDERATO** che, in virtù di Regolamenti CEE ed accordi bilaterali, sono equiparati ai cittadini comunitari i cittadini dei Paesi che appartengono al cosiddetto Spazio Economico Europeo e che, pertanto, le norme comunitarie concernenti la libera circolazione dei lavoratori si applicano anche all'Islanda, al Liechtenstein ed alla Norvegia;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **STOREDALE Aud Janne**, nata a Bergen (Norvegia) il 13 giugno 1974, cittadina norvegese, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Sykepleier" (infermiera) conseguito in Norvegia presso la Scuola Superiore di Stord/Haugesund (Istituto di formazione a carattere universitario) in data 15 giugno 2001, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**CONSIDERATO** che in data 15 giugno 2001 la signora **STOREDALE Aud Janne** ha ricevuto dall'Ufficio Statale per l'autorizzazione al personale sanitario di Oslo l'abilitazione conferita dallo Stato norvegese per l'esercizio della professione di "Sykepleier";

**VISTO** il certificato rilasciato dall'Autorità competente norvegese in data 2 marzo 2012, il quale attesta, tra l'altro, che la formazione professionale acquisita dalla richiedente soddisfa i requisiti previsti dall'articolo 31 della direttiva 2005/36/CE;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Norvegia con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "Sykepleier" (infermiera) conseguito in Norvegia presso la Scuola Superiore di Stord/Haugesund (Istituto di formazione a carattere universitario) in data 15 giugno 2001, con abilitazione ad esercitare l'attività professionale di "Sykepleier" a partire dal giorno 15 giugno 2001, dalla signora **STOREDALE Aud Janne**, nata a Bergen (Norvegia) il 13 giugno 1974, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **STOREDALE Aud Janne** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04487**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Wagner Susann, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **WAGNER Susann**, nata a Güstrow (Germania) il 28 luglio 1977, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Krankenschwester" (infermiera responsabile dell'assistenza generale) conseguito in Germania presso la Clinica dell'Università Ernst-Moritz-Arndt di Greifswald in data 18 giugno 1997, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**CONSIDERATO** che in data 1 settembre 1997 la signora **WAGNER Susann**, ha ricevuto dal Land Mecklenburg-Vorpommern l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Krankenschwester";

**VISTO** il certificato rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 13 ottobre 2011, e relativa traduzione, il quale attesta, tra l'altro, che il titolo in possesso della richiedente è equiparato al titolo indicato, per la Germania, nell'Allegato V.2. della direttiva 2005/36/CE;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di “Krankenschwester” (infermiera responsabile dell’assistenza generale) conseguito in Germania presso la Clinica dell’Università Ernst-Moritz-Arndt di Greifswald in data 18 giugno 1997, con autorizzazione ad esercitare l’attività professionale di “Krankenschwester” a partire dal giorno 1 settembre 1997, dalla signora **WAGNER Susann**, nata a Güstrow (Germania) il 28 luglio 1977, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **WAGNER Susann** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* Bisignani

**12A04488**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Dagdeviren Tanja Ingeborg nata Frick, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **DAGDEVIREN Tanja Ingeborg nata FRICK**, nata a Koblenz (Germania) il giorno 28 febbraio 1975, cittadina tedesca, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria) conseguito in Germania presso la Scuola delle cure di malattie dell'Ospedale di St.-Katharinen a Frechen in data 31 agosto 2005, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**CONSIDERATO** che in data 24 ottobre 2011 l'interessata ha ricevuto dal Circondario di Rhein-Erft l'autorizzazione conferita dallo Stato tedesco per l'esercizio della professione di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria);

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente tedesca in data 3 novembre 2011, e relativa traduzione, dal quale si evince che il titolo in possesso della richiedente soddisfa i requisiti di formazione previsti dalla normativa comunitaria per il riconoscimento automatico;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Germania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" (infermiera ed assistente sanitaria) conseguito in Germania presso la Scuola delle cure di malattie dell'Ospedale di St.-Katharinen a Frechen in data 31 agosto 2005, con autorizzazione ad esercitare l'attività professionale di "Gesundheits- und Krankenpflegerin" a partire dal giorno 24 ottobre 2011, dalla signora **DAGDEVIREN Tanja Ingeborg nata FRICK**, nata a Koblenz (Germania) il giorno 28 febbraio 1975, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **DAGDEVIREN Tanja Ingeborg nata FRICK** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04489**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Grigoriu Maria Cristina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento sulle base dei diritti acquisiti;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **GRIGORIU Maria Cristina** nata a Iasi (Romania) il giorno 09/08/1971, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 25/11/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che soddisfa le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'anno 2011, dalla signora **GRIGORIU Maria Cristina,** nata a **Iasi (Romania)** il **09/08/1971** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **GRIGORIU Maria Cristina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04490**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Gitin Iuliana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Gitin Iuliana**, nata a Bacau (Romania) il giorno 07/07/1987, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso il Collegio "Mihai Eminescu" di Bacau nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **DAMOC Iuliana;**

**VISTO** il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **GITIN;**

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“Asistent Medical Generalist, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica”**, conseguito in Romania presso il Collegio “Mihai Eminescu” di Bacau nell’anno 2009 dalla sig.ra **DAMOC Iuliana, coniugata GITIN,** nata a **Bacau** (Romania) il **7 luglio 1987**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra DAMOC IULIANA, coniugata GITIN,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04491**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Buica Felicia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTI ,**altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

**VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la sig.ra **BUICA Felicia** nata a Alexandria (Romania) il giorno 11 aprile 1985, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Calificata Nivel 3, domeniul Sanatate si Asistenta Pedagoga**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alexandria nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTE** le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 15 luglio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

**VISTO** il decreto direttoriale in data 24 settembre 2010 trasmesso all'interessata con nota prot. n. DGRUPS-0041602-P in data 29 settembre 2010, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **1 semestre** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: dell'emergenza, urgenza, etica, deontologia, legislazione professionale;

**VISTA** la nota in data 27 settembre 2011 con la quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 8 marzo 2012, da cui si evince che la sig.ra **BUICA Felicia** è **risultata idonea**;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Calificata Nivel 3, domeniul Sanatata si Asistenta Pedagogica**" conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria di Alexandria nell'anno 2008 dalla sig.ra **Buica Felicia,** nata a Alexandria (Romania) il giorno 11 aprile 1985, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La sig.ra **BUICA Felicia** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04492**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Plugar Adriana Vasilica, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTI ,**altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

**VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Plugar Adriana Vasilica** nata a Oradea distretto di Bihor (Romania) il giorno 17 febbraio 1976, cittadina romena, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Pentecostale "Betel" di Oradea distretto di Bihor nell'anno 2008, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, sono state applicate le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTA** la nota prot. n. DGRUPS-0003037-P in data 23 gennaio 2010, con la quale questo Ministero, sulla base della normativa prevista dal decreto legislativo n. 206 del 2007 e del parere della citata Conferenza dei Servizi, ha comunicato alla signora **Plugar Adriana Vasilica** che il riconoscimento del titolo in questione è subordinato al superamento di misure compensative consistenti, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **1 semestre**, pari a **450 ore** o in una prova attitudinale nelle seguenti discipline: **infermieristica in area critica, anestesiologia e rianimazione, legislazione sanitaria;**

**VISTA** la nota datata 27 ottobre 2010 con la quale la richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

**CONSTATATO** che l'interessata non è risultata idonea alla prova attitudinale svolta in data 10 marzo 2011;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 8 marzo 2012, da cui si evince che la signora **Plugar Adriana Vasilica** è **risultata idonea**;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli Uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent Medical Generalist**" conseguito in Romania presso il Liceo Teologico Pentecostale "Betel" di Oradea distretto di Bihor nell'anno 2008 dalla signora **Plugar Adriana Vasilica,** nata a Oradea distretto di Bihor (Romania) il 17 febbraio 1976, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La signora **Plugar Adriana Vasilica** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

12A04493

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Brinzea Scarneci Ancuta Camelia, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **BRINZEA Ancuta Camelia**, nata a Recea (Romania) il giorno 1 ottobre 1973 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica"** conseguito in Romania presso il Colegiul De Stiinte "Grigore Antipa" di Brasov nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **SCARNECI Ancuta Camelia;**

**VISTO** il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **BRINZEA;**

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l’ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **“asistent medical generalist, domeniul sanatate si asistenta pedagogica**, conseguito in Romania presso il Colegiul De Stiinte “Grigore Antipa” di Brasov nell’anno 2011 dalla sig.ra **SCARNECI Ancuta Camelia,** nata a **Recea** (Romania) il **01/10/1973**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra SCARNECI Ancuta Camelia, coniugata BRINZEA,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04494**

DECRETO 4 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bicu Daniela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTI ,**altresì, gli articoli 22 e 23 del citato decreto legislativo n. 206 del 2007 che disciplinano, rispettivamente, le condizioni e le modalità di applicazione delle misure compensative;

**VISTO** il decreto ministeriale in data 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico della richiedente il riconoscimento;

**VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2010 n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale la sig.ra **BICU Daniela** nata a Poiana Mare (Romania) il giorno 1 luglio 1974, cittadino romeno, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**calificat in meseria sora medicala profilul sanitar"** conseguito in Romania nell'anno 1992, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTE** le determinazioni della Conferenza dei Servizi del 15 luglio 2010, indetta ai sensi dell'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, favorevoli alla concessione del riconoscimento di cui trattasi subordinatamente al compimento di misure compensative, sentito il conforme parere del rappresentante del Collegio professionale;

**VISTO** il decreto direttoriale in data 24 settembre 2010 trasmesso all'interessata con la nota prot. n. DGRUPS-0041601-P in data 29 settembre 2010, con il quale il riconoscimento del titolo in questione è stato subordinato al superamento di una misura compensativa consistente, a scelta dell'interessata, in un tirocinio di adattamento della durata di **4 semestri** o in una prova attitudinale nelle seguenti materie: nursing generale e specialistico, area geriatrica e delle disabilità, area emergenza-urgenza, etica, deontologia, legislazione ed organizzazione professionale;

**VISTA** la nota in data 11 ottobre 2011 con il quale il richiedente, esercitando il diritto di opzione previsto dall'art. 22, comma 1, del suddetto decreto legislativo n. 206 del 2007, ha dichiarato di voler sostenere la **prova attitudinale**;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale sostenuta il giorno 8 marzo 2012, da cui si evince che la sig.ra **BICU Daniela** è **risultata idonea**;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine del servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**calificat in meseria sora medicala profilul sanitar**" conseguito in Romania nell'anno 1992 dalla sig.ra **BICU Daniela,** nata a Poiana Mare (Romania) il giorno 1 luglio 1974, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere;

Art. 2

La sig.ra **BICU Daniela** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 4 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04727**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Mathew Manju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n.206 del 2007;

**VISTA** la domanda con la quale la Sigra **MATHEW Manju,** nata a Kottayam-Kerala (India) il giorno 9 novembre 1981, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**General Nursing and Midwifery"** conseguito in **India** nel 2003**,** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico ad altri per i quali si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei servizi, possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5 del D.Lgs 9 novembre 2007, n. 206;

**ACCERTATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

**RITENUTO,** pertanto, di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**Art. 1**

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2003 presso la “K.B.N. School of Nursing” di Gulbarga (India) dalla Sigra **MATHEW Manju** nata a Kottayam-Kerala (India) il giorno 9 novembre 1981**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**Art. 2**

1. La Sigra **MATHEW Manju,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

3. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007,n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04495**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Jose Renju, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

**VISTO** il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/10387 del 26 febbraio 2010 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "General Nursing and Midwifery", conseguito in India nel 2005 dal Sig **JOSE Renju**, nato a Chingavanam-Kerala (India) il giorno 29 aprile 1982, nonché il decreto di rettifica DGRUPS/IV/29609 del 18 giugno 2010;

**CONSIDERATO** che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig **JOSE Renju** si sia iscritto all'albo professionale;

**VISTA** la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig **JOSE Renju** in data 22 febbraio 2012;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

**RITENUTO** pertanto di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**Art.1**

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2005 presso il “Gopal Gowda School of Nursing” di Mysore (India) al Sig **JOSE Renju**, nato a Chingavanam-Kerala (India) il giorno 29 aprile 1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**Art.2**

1 Il Sig **JOSE Renju** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04696**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Abraham Anish, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, così come modificato dal D.P.R. n. 334 del 2004, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 recante "Attuazione della direttiva 2005/36 del parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006";

**VISTO** il decreto dirigenziale DGRUPS/IV/7961 del 17 febbraio 2010 con il quale è stato riconosciuto il titolo di "General Nursing and Midwifery", conseguito in India nel 2006 dal Sig **ABRAHAM Anish**, nato a Peroor (India) il giorno 5 luglio 1982;

**CONSIDERATO** che il predetto decreto dirigenziale ha perso efficacia ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis, del citato D.P.R. n. 394 del 1999, in quanto sono trascorsi due anni dal suo rilascio senza che il Sig **ABRAHAM Anish** si sia iscritto all'albo professionale;

**VISTA** la richiesta di rinnovo della validità del suddetto decreto dirigenziale proposta dal Sig **ABRAHAM Anish** in data 22 febbraio 2012;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale si è già provveduto nelle precedenti Conferenze dei Servizi, possono applicarsi le disposizioni contenute nel comma 5 dell'art.16 del Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n.206;

**RITENUTO** pertanto di accogliere la domanda;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della medesima Direzione per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**Art.1**

1. Il titolo di “General Nursing and Midwifery” conseguito nell’anno 2006 presso il “Gopala Gowda School of Nursing” di Mysore (India) al Sig **ABRAHAM Anish**, nato a Peroor-Kerala (India) il giorno 5 luglio 1982, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**Art.2**

1 Il Sig **ABRAHAM Anish** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente ed accertamento da parte del collegio stesso della conoscenza della lingua italiana e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, comma 8 bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04697**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Cheruvally Easy Sheela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante il testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007 n.206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE, relativo al riconoscimento delle qualifiche professionali;

**VISTO** il decreto emesso in data 20 ottobre 2011, trasmesso con nota prot. DGRUPS n.49191 in data 25 ottobre 2011, con il quale il titolo di studio di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India nel 2004 dalla Sigra **CHERUVALLY EASY Sheela,** nata a Kandakadavu-Kerala il 26 maggio 1981, è stato riconosciuto titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di Infermiera;

**VISTA** l'istanza datata 23 novembre 2011, con la quale la Sigra **CHERUVALLY EASY Sheela** chiede di rettificare la data di conseguimento del suddetto diploma;

**RILEVATO** che, per mero errore materiale, è stato indicato, nel dispositivo, quale anno di conseguimento del titolo, il 2004 anzichè "**2005";**

**RITENUTO** necessario provvedere alla rettifica**;**

**VISTO** l'ordine di servizio del direttore generale Dr Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art.1.

1. Il decreto emesso in data 20 ottobre 2011 e trasmesso all'interessata con nota prot. DGRUPS n.49191 il 25 ottobre 2011, con il quale si riconosce il titolo professionale di "General Nursing and Midwifery" conseguito in India dalla Sigra **CHERUVALLY EASY Sheela,** nata a Kandakadavu-Kerala il 26 maggio 1981, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere, è modificato come segue:

nel dispositivo, al comma 1 dell'art.1, le parole "conseguito nell'anno 2004" sono sostituite con le parole "conseguito nell'anno 2005";

Art.2

1. Il Decreto così rettificato dispiega efficacia a decorrere dal 20 ottobre 2011.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04698**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Musco Alfonso, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il Sig. **Musco Alfonso** nato a Caserta (Italia) il 23 aprile 1987, cittadino italiano, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "NVQ Level 3 Diploma in Health And Social Care" conseguito in Gran Bretagna presso la London Professional College di Londra nel gennaio 2012, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività del profilo professionale di **Operatore Socio Sanitario**;

**VISTA** la corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Operatore Socio Sanitario" come contemplato dal provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

**CONSIDERATO** che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206 in quanto la predetta domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di servizi del 15 ottobre2009;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "NVQ Level 3 Diploma in Health And Social Care" conseguito in Gran Bretagna presso la London Professional College di Londra nel gennaio 2012 dal signor **Musco Alfonso** nato a Caserta (Italia) il 23 aprile 1987, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di **Operatore Socio Sanitario**.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04699**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Joseph Jophy, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di operatore socio-sanitario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra JOSEPH JOPHY**,** cittadina indiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Auxiliary Nurse-Midwifery Certificate**" conseguito in **India** ai fini dell'esercizio professionale in Italia di **Operatore Socio Sanitario**;

**VISTO** il provvedimento 22 febbraio 2001 "Accordo tra il Ministro della sanità, il Ministro per la solidarietà sociale e le regioni e province autonome di Trento e Bolzano, per la individuazione della figura e del relativo profilo professionale dell'operatore socio-sanitario e per la definizione dell'ordinamento didattico dei corsi di formazione", sancito dalla Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Provincie Autonome di Trento e Bolzano;

**PRESO ATTO** della corrispondenza di detto titolo estero con quello di "Operatore Socio Sanitario" come contemplato dal provvedimento citato;

**ACQUISITO** il parere favorevole della Conferenza di Servizi, prevista dall'art. 16 comma 3 del Decreto legislativo 9 novembre 2007 n. 206, nella seduta del 22 marzo 2012;

**RITENUTO** pertanto di accogliere la domanda**;**

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**Art. 1**

Il titolo di studio "**Auxiliary Nurse-Midwifery Certificate**" conseguito in India presso l'Istituto "Junior Public Health Nursing School Pushpagiri Hospital" di Thiruvalla Pathanamthitta (India) nell'anno 2008 dalla Sig.ra **JOSEPH JOPHY** nata a Mukuzhi-Kerala (India) il 3 giugno 1980 è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia dell'attività del profilo professionale di **OPERATORE SOCIO SANITARIO**.

**Art.2**

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8 bis del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e successive modifiche e integrazioni, perde efficacia qualora l'interessato non lo abbia utilizzato, ai fini lavorativi, per un periodo di due anni dalla data del rilascio;

**Art. 3**

Il presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* Bisignani

**12A04700**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Tepes Onea Mariana, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **Tepes Onea Mariana**, cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Eugen Nicoara" di Reghin nell'anno 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"Asistent Medical Generalist domeniul Sanatate si Asistenta Pedagogica"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Eugen Nicoara" di Reghin nell'anno 2009 dalla sig.ra **Tepes Onea Mariana,** nata a **Gheorgheni** (Romania) il **9 agosto 1987**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**La sig.ra Tepes Onea Mariana** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04701**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Filip Elena Spinu, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **Spinu Elena** nata a Onesti (Romania) il 21 novembre 1967 chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Licenta in Asistenta Medicala Generala domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala"**conseguito in Romania presso l'Università "Lucian Blaga" di Sibiu Facoltà di Medicina "Victor Papilian" nell'anno 2011, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **Filip Elena coniugata Spinu**;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 27 dicembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che compie le condizioni di preparazione menzionate dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. del predetto atto comunitario;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"Licenta in Asistenta Medicala Generala domeniul Sanatate specializarea Asistenta Medicala Generala"** conseguito in Romania presso l'Università "Lucian Blaga" Facoltà di Medicina "Victor Papilian" di Sibiu nell'anno 2011, dalla signora Filip Elena coniugata Spinu nata a Onesti (Romania) il 21 novembre 1967**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **Filip Elena coniugata Spinu** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04704**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Sieder Simon, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di tecnico sanitario di radiologia medica.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1,3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale il signor **SIEDER Simon** nato a Bruneck (Austria) il 13 febbraio 1988, cittadino italiano, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di "**Radiologietechnologe**" conseguito in Austria al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di **Tecnico sanitario di radiologia medica**;

**VISTO** il titolo di"**Radiologietechnologe**" rilasciato il 21 luglio 2011 dal "fhg-Zentrum - Centro per le professioni sanitarie Tirol GmbH (Tirol s.r.l.) di Innsbruck (Austria);

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza di Servizi prevista dall'art. 16, comma 3, del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, nella seduta del **16 febbraio 2012**;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misura compensativa;

**ATTESA** la corrispondenza di detto titolo estero con quello di **Tecnico Sanitario di Radiologia Medica** contemplato nel D.M. 746/94;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dal richiedente;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**D E C R E T A**

Art. 1

Il titolo di"**Radiologietechnologe**" rilasciato il 21 luglio 2011 dal "fhg-Zentrum - Centro per le professioni sanitarie Tirol GmbH (Tirol s.r.l.) di Innsbruck(Austria); dal signor **SIEDER Simon** nato a Bruneck (Austria) il 13 febbraio 1988, cittadino italiano, è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica.**

Art. 2

Il signor **SIEDER Simon** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Tecnico sanitario di radiologia medica** previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art.16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04710**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Harastasan Alin Gheorghe, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B ;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con il quale il sig. **HARASTASAN Alin Gheorghe** nato a Tirnaveni (Romania) il giorno 25/07/1969, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **"Medicina Generala"** conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana"di Resita nell'anno 1995, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessità dell'applicazione di misure compensative anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"Medicina Generala"**, conseguito in Romania presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Christiana" di Resita nell'anno 1995 dal sig. **HARASTASAN Alin Gheorghe,** nato a **Tirnaveni** (Romania) il **25 luglio 1969**, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

**Il sig. HARASTASAN Alin Gheorghe,** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04713**

DECRETO 10 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Blanaru Ionela Adina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 31 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **BLANARU Ionela Adina** nata a Galati (Romania) il giorno 20/10/1984 cittadina romena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di **licenta in asistenta medicala generala in domeniul sanatate** conseguito in Romania presso l'Università "Dunarea de Jos" - Facoltà di Medicina e Farmacia di Galati in data settembre 2009, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 31/08/2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione "*che soddisfa le condizioni previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio", e attesta che detta certificazione è rilasciato ai sensi dell'art. 21 della citata direttiva*";

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di “Asistenta Medicala Generala” conseguito in Romania presso l’Università “Dunarea de Jos” Facoltà di Medicina e Farmacia di Galati in data settembre 2009, dalla signora **BLANARU Ionela Adina,** nata a **Galati** il **20/10/1984**, è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La signora **BLANARU Ionela Adina** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell’avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 10 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04714**

DECRETO 11 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Laca Ion Gabriel, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

**VISTA** l'istanza presentata tramite la Provincia Autonoma di Bolzano – Alto Adige, corredata dalla relativa documentazione, con la quale il sig. **LACA Ion Gabriel**, nato a Hunedoara (Romania) il 21 settembre 1971, cittadino rumeno, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist nivel 3 avansat**, **domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso la Scuola Postliceale "Carol Davila" di Hunedoara nell'**agosto del 2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 8 gennaio 2012 e relativa traduzione che certifica che l'interessato ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dal richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist nivel 3 avansat**, **domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso la Scuola Postliceale "Carol Davila" di Hunedoara nell'**agosto del 2011**, dal sig. **LACA Ion Gabriel**, nato a Hunedoara (Romania) il 21 settembre 1971, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

Il sig. **LACA Ion Gabriel**, è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* Bisignani

**12A04496**

DECRETO 11 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Bogzeanu Ivan Simona Mihaela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'art. 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza corredata della relativa documentazione, con la quale la sig.ra **IVAN Simona Mihaela**, nata a Braila (Romania) il 1 dicembre 1986, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2008**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** che il predetto titolo professionale è stato rilasciato al nominativo **BOGZEANU Mihaela**;

**VISTO** il certificato di matrimonio dal quale si rileva che la richiedente ha assunto il cognome **IVAN**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**CONSIDERATO** che, avendo la domanda per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello per il quale è stato già provveduto, possono applicarsi le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misure compensative, anche in considerazione dell'attività lavorativa documentata;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**D E C R E TA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist, domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito in Romania presso il Gruppo Scolastico Sanitario "Ana Aslan" di Braila nell'anno **2008** dalla sig.ra **BOGZEANU Mihaela**, **coniugata IVAN**, nata a Braila (Romania) il 1 dicembre 1986, é riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **BOGZEANU Mihaela**, **coniugata IVAN**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente,che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04497**

DECRETO 11 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kyselova Viktoriya, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

**VISTO** il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra **KYSELOVA Viktoriya,** nata a Kolomyya (Ucraina) il giorno 5 luglio 1968, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Dyplom Bakalavra KP n.39678913", conseguito in Ucraina nell'anno 2010, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla Sig.ra KYSELOVA Viktoriya;

**CONSIDERATO** che possono applicarsi nella fattispecie le disposizioni contenute nell'art. 16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 in quanto la domanda ha per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quelli su cui si è già provveduto con riconoscimento subordinato al superamento di una prova attitudinale;

**ATTESA** la corrispondenza di detto titolo estero con quello di Infermiere contemplato nel decreto ministeriale n. 739 del 1994;

**VISTO** il decreto direttoriale in data 14 aprile 2011, trasmesso alla richiedente con nota prot. n.20239-P in data 14 aprile 2011 con la quale questa Amministrazione ha disposto che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: medicina, chirurgia, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

**CONSIDERATO** che la richiedente è risultata non idonea nella sessione di prova attitudinale svoltasi in data 23 giugno 2011;

**VISTA** la nota in data 7 settembre 2011, con la quale la Sig.ra KYSELOVA Viktoriya, ha espresso la volontà di sottoporsi alla suddetta prova attitudinale;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 15 marzo 2012, a seguito della quale la Sig.ra **KYSELOVA Viktoriya** è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

**VISTO** il provvedimento direttoriale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**ART. 1**

1. Il titolo "Dyplom Bakalavra KP n.39678913" conseguito nell'anno 2010 presso il Collegio di medicina dell'Ente statale "Università Statale di Medicina"S.I.Georgiyevskyy" di Crimea" (Ucraina) dalla Sig.ra **KYSELOVA Viktoriya,** nata a Kolomyya (Ucraina) il giorno 5 luglio 1968**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**ART. 2**

1. La Sig.ra **KYSELOVA Viktoriya** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04706**

DECRETO 11 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Sandra Bucci, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di puericultrice.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**,in particolare, l'articolo 21 del succitato decreto legislativo che stabilisce le condizioni per il riconoscimento dei titoli di formazione;

**VISTA** l'istanza, corredata della relativa documentazione, con la quale la signora **Sandra Bucci** nata a Parigi (Francia) il 7 ottobre 1977, cittadina francese- italiana, ha chiesto il riconoscimento del titolo professionale di **"Educateur de jeunes enfants"** presso il Centro di formazione "Saint-Honore" di Parigi e rilasciato in Francia dal Ministero del lavoro e della Solidarietà francese il 16 dicembre 2003, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività di **Puericultrice**;

**ACQUISITO** il parere della Conferenza dei Servizi prevista dall'art.16, comma 3, del suddetto decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, nella seduta del 22 marzo 2012;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Francia con quella esercitata in Italia dalla puericultrice;

**ACCERTATA,** pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione in base alle disposizioni del regime generale contemplato dal Titolo III, Capo II, del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**RITENUTO** che la formazione della richiedente non necessita dell'applicazione di misura compensativa;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale dr. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli uffici della direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di **"Educateur de jeunes enfants"** conseguito in Francia dalla sig.ra **Sandra Bucci** nata a Parigi (Francia) il 7 ottobre 1977, presso il Centro di formazione "Saint-Honore" di Parigi e rilasciato in data 16 dicembre 2003 dal Ministero del lavoro e della Solidarietà francese è riconosciuto quale titolo abilitante per l'esercizio in Italia dell'attività di **Puericultrice**.

Art. 2

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 11 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04707**

DECRETO 11 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Montalvo Quispe Norma, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

**VISTO** il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

**VISTA** la domanda con la quale la Sig.ra **MONTALVO QUISPE Norma,** nata a Kami-Ayopaya Cochabamba (Bolivia) il giorno 14 maggio 1980, cittadina boliviana, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Licenciada en Enfermeria", conseguito in Bolivia nell'anno 2006, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione esibita dalla Sig.ra MONTALVO QUISPE Norma;

**ACQUISITO,** nella seduta del 29 settembre 2011, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art.16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n.206 del 2007;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi, valutato il titolo, sentito il parere del rappresentante di categoria, avendo verificato una differenza nel percorso formativo rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di Infermiere, ha subordinato il riconoscimento del titolo al superamento di una prova attitudinale nelle seguenti discipline: infermieristica medica e area geriatrica;

**VISTO** il decreto direttoriale in data 3 novembre 2011, trasmesso alla richiedente con nota prot. n.50691-P in data 4 novembre 2011 con la quale questa Amministrazione ha disposto che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: infermieristica medica e area geriatrica;

**VISTA** la nota in data 17 novembre 2011, con la quale la Sig.ra MONTALVO QUISPE Norma ha espresso la volontà di sottoporsi alla suddetta prova attitudinale utile;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata nel giorno 15 marzo 2012, a seguito della quale la Sig.ra **MONTALVO QUISPE Norma** è risultata idonea;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

**VISTO** il provvedimento direttoriale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**ART. 1**

1. Il titolo "Licenciada en Enfermeria" conseguito nell'anno 2006 presso l'"Universidad Nacional Siglo XX" di Llallagua (Bolivia) dalla Sig.ra **MONTALVO QUISPE Norma,** nata a Kami-Ayopaya Cochabamba (Bolivia) il giorno 14 maggio 1980**,** è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**ART. 2**

1. La Sig.ra **MONTALVO QUISPE Norma** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04711**

DECRETO 11 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Semegen Vasyl, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

**VISTO** il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

**VISTA** la domanda con la quale il Sig. **SEMEGEN Vasyl,** nato a Ivano Prancovsk (Ucraina) il giorno 14 gennaio 1964, ha chiesto il riconoscimento del titolo "Dyplom ET n.867307", conseguito in Ucraina nell'anno 1983, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**ACQUISITO,** nella seduta del 17 novembre 2009, il parere della Conferenza di Servizi, di cui all'art.16, comma 3, del suddetto decreto legislativo n.206 del 2007;

**CONSIDERATO** che la Conferenza di Servizi, valutati i titoli, sentito il parere del rappresentante di categoria, avendo verificato una differenza nel percorso formativo rispetto alla formazione prevista dall'ordinamento didattico attualmente vigente in Italia per il conseguimento della qualifica di Infermiere, subordina il riconoscimento del titolo al superamento di una prova attitudinale nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

**VISTA** la nota prot. N.6744-P in data 13 febbraio 2010 con la quale si è comunicato al Sig. **SEMEGEN Vasyl,** che il riconoscimento del titolo in questione, è subordinato al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le conoscenze professionali e deontologiche nelle seguenti discipline: chirurgia, medicina, nursing, psicopedagogia, etica e bioetica;

**CONSIDERATO** che il richiedente è risultato non idoneo nelle sessioni di prova attitudinale svoltesi in data 17 giugno 2010, 21 dicembre 2010, 23 giugno 2011;

**VISTO** il verbale relativo all’espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 15 marzo 2012, a seguito della quale il Sig. **SEMEGEN Vasyl** è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

**VISTO** il provvedimento direttoriale in data 12 dicembre 2011 con il quale si delegano i direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**ART. 1**

1. Il titolo “фельдшер (infermiere professionale)” conseguito nell’anno 1983 presso la Scuola di Medicina di Ivano-Frankivsk (Ucraina) dal Sig. **SEMEGEN Vasyl,** nato a Ivano Prancovsk (Ucraina) il giorno 14 gennaio 1964**,** è riconosciuto ai fini dell’esercizio in Italia della professione di **Infermiere**.

**ART. 2**

1. Il Sig. **SEMEGEN Vasyl** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell’attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l’esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2 Il presente decreto, ai sensi dell’art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell’art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 11 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* Bisignani

**12A04712**

DECRETO 12 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Merlici Irina, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che stabilisce le modalità, le condizioni e i limiti temporali per l'autorizzazione all'esercizio in Italia, da parte dei cittadini non comunitari, delle professioni ed il riconoscimento dei relativi titoli;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto decreto n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art 60 del precitato decreto legislativo n. 206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n. 115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del Decreto Legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il proprio decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art.25 del decreto legislativo n.206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

**VISTA** l'istanza con la quale la sig.ra **MERLICI Irina**, nata a Rus (Moldavia) il 05 marzo 1976, cittadina moldava, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Felcer**", conseguito in **Moldavia** presso il Collegio Repubblicano di Medicina di Cahul nell'anno **1999**, ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**RILEVATO** che il predetto titolo professionale risulta rilasciato a nome **PIVOVAROV Irina**;

**VISTO** il certificato rilasciato dal Ministero dello Sviluppo Informativo, Direzione Generale dello Stato Civile dal quale risulta che la stessa ha assunto il cognome **MERLICI**;

**CONSIDERATO** che sono state applicate le disposizioni contenute nell'art.16, comma 5, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, in quanto la predetta domanda ha avuto per oggetto il riconoscimento di un titolo identico a quello su cui si è già provveduto conformemente alle determinazioni della Conferenza di Servizi del 28 ottobre 2010;

**VISTO** il decreto direttoriale in data 26 settembre 2011, trasmesso all'interessata con nota prot. DGRUPS 44815-P del 28 settembre 2011, che ha subordinato il riconoscimento del titolo professionale della richiedente al superamento di una prova attitudinale diretta ad accertare le competenze professionale e deontologiche nelle seguenti discipline: nursing generale e specialistico, medico e chirurgico, area emergenza-urgenza, etica, deontologia e legislazione professionale;

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata il giorno 29 marzo 2012, a seguito della quale la sig.ra **MERLICI Irina**, **coniugata PIVOVAROV**, è risultata idonea**;**

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo di cui è in possesso la richiedente;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**D E C R E T A**

Art. 1

1. il titolo di "**Felcer**", conseguito in **Moldavia** presso il Collegio Repubblicano di Medicina di Cahul nell'anno **1999** dalla Sig.ra **MERLICI Irina**, **coniugata PIVOVAROV**, nata a Rus (Moldavia) il 05 marzo 1976, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di Infermiere.

Art. 2

1. La sig.ra **MERLICI Irina**, **coniugata PIVOVAROV**, è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal premesso o carta di soggiorno;

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* Bisignani

**12A04705**

DECRETO 12 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Munteanu Mirela, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTA** la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee ed in particolare l'articolo 1, commi 1, 3 e 4, e l'allegato B;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, così come modificata dalla direttiva 2006/100/CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

**VISTO**, in particolare, l'articolo 32 del succitato decreto legislativo che stabilisce il principio di riconoscimento automatico sulla base dei diritti acquisiti;

**VISTA** l'istanza, corredata dalla relativa documentazione, con la quale la signora **MUNTEANU Mirela**, nata a Iasi (Romania) il 9 gennaio 1981, cittadina rumena, chiede il riconoscimento del titolo professionale di "**Asistent medical generalist**, **domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'agosto del **2011**, al fine dell'esercizio, in Italia, dell'attività professionale di infermiere;

**VISTO** l'attestato di conformità rilasciato dall'Autorità competente rumena in data 8 dicembre 2011 e relativa traduzione che certifica che l'interessata ha portato a termine una formazione che riunisce tutte le condizioni di formazione previste dall'art. 31 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, e che il titolo di qualifica nella professione di infermiere professionale generalista menzionato, è assimilato a quello previsto per la Romania nell'allegato V punto 5.2.2. dell'atto comunitario citato;

**ACCERTATA** la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dalla richiedente;

**RILEVATA** la corrispondenza dell'attività che detto titolo consente in Romania con quella esercitata in Italia dall'infermiere;

**ACCERTATA**, pertanto, la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Titolo III, Capo IV del citato decreto legislativo n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i Direttori degli uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio Sanitario Nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

Art. 1

Il titolo di "**Asistent medical generalist**, **domeniul Sanatate si asistenta pedagogica**", conseguito presso la Scuola Postliceale Sanitaria "Grigore Ghica Voda" di Iasi nell'agosto del **2011**, dalla signora **MUNTEANU Mirela**, nata a Iasi (Romania) il 9 gennaio 1981, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di infermiere.

Art. 2

La sig.ra **MUNTEANU Mirela** è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di infermiere previa iscrizione al Collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Ministero dell'avvenuta iscrizione.
Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma, 12 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04708**

DECRETO 12 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Palacios Lara Binser Josè, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di infermiere.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

**VISTO** il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, recante Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, e successive modificazioni e integrazioni, in ultimo la legge 30 luglio 2002, n. 189;

**VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, come modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 2004, n. 334 recante le norme di attuazione del predetto Testo unico delle disposizioni in materia di immigrazione;

**VISTI**, in particolare, gli articoli 49 e 50 del predetto D.P.R. n. 394 del 1999, che disciplinano il riconoscimento dei titoli professionali abilitanti all'esercizio di una professione sanitaria, conseguiti in un Paese non comunitario da parte dei cittadini non comunitari;

**VISTO** il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, di attuazione della direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del 20 novembre 2006;

**VISTO,** in particolare, l'art.60 del precitato decreto legislativo n.206 del 2007 il quale stabilisce che il riferimento ai decreti legislativi n .115 del 1992 e n. 319 del 1994 contenuto nell'art. 49, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 si intende fatto al titolo III del d.lgs. n. 206 del 2007;

**VISTO** il decreto ministeriale 31 ottobre 2008 con il quale sono stati determinati, ai sensi dell'art. 25 del decreto legislativo n. 206 del 2007, gli oneri derivanti dall'espletamento delle misure compensative, posti a carico del richiedente il riconoscimento;

**VISTO** il decreto ministeriale 29 luglio 2010, n. 268, recante la disciplina delle modalità di svolgimento delle misure compensative;

**VISTA** la domanda con la quale il Sig. **PALACIOS LARA Binser Josè,** nato a Junin (Perù), il giorno 02/01/1982, cittadino Peruviano, ha chiesto il riconoscimento del titolo di "**Licenciado en Enfermeria"** conseguito in **Perù** ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere**;

**VISTO** il proprio decreto direttoriale in data 28 giugno 2010 trasmesso all'interessato con nota prot. DGRUPS n. 30359-P del 2 luglio 2010, con il quale il riconoscimento è stato subordinato al compimento di una prova attitudinale vertente sulle seguenti materie: **nursing generale, nursing specialistico medico e chirurgico, nursing in area critica, etica, deontologia, legislazione e organizzazione professionale;**

**VISTO** il verbale relativo all'espletamento della prova attitudinale effettuata in data 29 marzo 2012, a seguito della quale il Sig. **PALACIOS LARA Binser Josè** è risultato idoneo;

**RILEVATA** la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento del titolo;

**VISTO** l'ordine di servizio del Direttore Generale Dott. Giovanni Leonardi in data 12 dicembre 2011, con il quale si delegano i direttori degli Uffici della Direzione Generale delle professioni sanitarie e delle risorse umane del Servizio sanitario nazionale per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici;

**DECRETA**

**ART. 1**

1. Il titolo di "**Licenciado en Enfermeria"** conseguito nell'anno 2005 presso la "Universidad Nacional del Centro del Perù" di Huancayo (Perù) dal Sig. **PALACIOS LARA Binser Josè,** nato a Junin (Perù), il giorno 02/01/1982, è riconosciuto ai fini dell'esercizio in Italia della professione di **Infermiere.**

**ART. 2**

1. IL Sig. **PALACIOS LARA Binser Josè** è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di **Infermiere**, previa iscrizione al collegio professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento dell'attività professionale e delle speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in Italia, per il periodo di validità ed alle condizioni previste dal permesso o carta di soggiorno.

2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, c. 8-bis, D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal suo rilascio.

Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto legislativo 9 novembre 2007, n.206, sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 12 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* BISIGNANI

**12A04709**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Carla Andreia Teixeira de Sousa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 25/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Carla Andreia Teixeira de Sousa nata a Paredes (Portogallo) il giorno 9/12/1978, di cittadinanza portoghese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Carta de curso de Licenciatura em Medicina" rilasciato in data 13/10/2003 dalla Universidade do Porto - Portogallo - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 25/10/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Carla Andreia Teixeira de Sousa ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "especialista em anastesiologia" rilasciato in data 09/04/2009 dall'Ordem dos Médicos - Portogallo - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Carta de curso de Licenciatura em Medicina” rilasciato in data 13/10/2003 dalla Universidade do Porto - Portogallo - alla Sig.ra Carla Andreia Teixeira de Sousa, nata a Paredes (Portogallo) il giorno 9/12/1978, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Carla Andreia Teixeira de Sousa è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “especialista em anastesiologia” rilasciato dall’Ordem dos Médicos - Portogallo - in data 09/04/2009 alla Sig.ra Carla Andreia Teixeira de Sousa, nata a Paredes (Portogallo) il giorno 9/12/1978, di cittadinanza portoghese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva.

Art. 4

La Sig.ra Carla Andreia Teixeira de Sousa, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in anestesia, rianimazione e terapia intensiva, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* Parisi

**12A04715**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Patrice Gestraud, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in ortopedia e traumatologia.**

## IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Patrice Gestraud nato a Riom (Francia) il giorno 17/10/1950, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diplôme d'État de Docteur en Médecine" rilasciato in data 28/04/1981 dalla Université de Paris V - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza del 20/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Patrice Gestraud ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Spécialiste qualifié en Chirurgie Orthopedique" rilasciato in data 15/10/1987 dal Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Ville de Paris - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Diplôme d'État de Docteur en Médecine” rilasciato in data 28/04/1981 dalla Université de Paris V - Francia - al Sig. Patrice Gestraud, nato a Riom (Francia) il giorno 17/10/1950, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Patrice Gestraud è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Spécialiste qualifié en Chirurgie Orthopedique” rilasciato dal Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de la Ville de Paris - Francia - in data 15/10/1987 al Sig. Patrice Gestraud, nato a Riom (Francia) il giorno 17/10/1950, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4

Il Sig. Patrice Gestraud, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04716**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Nicolae Adrian Zaharie, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 19/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Nicolae Adrian Zaharie nato a Tarnaveni (Romania) il giorno 30/12/1974, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato in data 02/07/2001 con il n. 400 dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Licenţă de Doctor-medic in profilul Medicină specializarea Medicină Generală" rilasciato dalla Universitatea de Medicină şi Farmacie "Carol Davila" Bucureşti - Romania – in data 02/07/2001 con il n. 400 al Sig. Nicolae Adrian Zaharie, nato a Tarnaveni (Romania) il giorno 30/12/1974, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Nicolae Adrian Zaharie è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04717**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Pavlos Katsoulis, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 20/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Pavlos Katsoulis nato a Heraklion (Grecia) il giorno 16/01/1985, di cittadinanza greca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")" rilasciato in data 25/08/2011 con il n. A 000884 dalla Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach - Repubblica Slovacca - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktor všeobecného lekárstva ("MUDr.")" rilasciato dalla Univerzita Pavla Josefa Šafárika v Košiciach - Repubblica Slovacca – in data 25/08/2011 con il n. A 000884 al Sig. Pavlos Katsoulis, nato a Heraklion (Grecia) il giorno 16/01/1985, di cittadinanza greca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Pavlos Katsoulis è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04718**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Mathieu Ragusa, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo e medico specialista in ortopedia e traumatologia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza dell'08/02/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Mathieu Ragusa nato a Beja (Tunisia) il giorno 3/3/1947, di cittadinanza francese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Diplôme d'État de Docteur en Médecine" rilasciato in data 01/07/1976 dalla Université de Grenoble - Francia - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

VISTA la medesima istanza dell'08/02/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Mathieu Ragusa ha, altresì, chiesto a questo Ministero il riconoscimento del proprio titolo di "Spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie" rilasciato in data 11/04/2002 dal Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins dell'Isere - Francia - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico dei titoli in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto il titolo di “Diplôme d'État de Docteur en Médecine” rilasciato in data 01/07/1976 dalla Université de Grenoble - Francia - al Sig. Mathieu Ragusa, nato a Beja (Tunisia) il giorno 3/3/1947, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo abilitante all’esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

Il Sig. Mathieu Ragusa è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all’Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell’interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Art. 3

Il titolo di “Spécialiste en Chirurgie Orthopédique et traumatologie” rilasciato dal Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins de l'Isere - Francia - in data 11/04/2002 al Sig. Mathieu Ragusa, nato a Beja (Tunisia) il giorno 3/3/1947, di cittadinanza francese, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 4

Il Sig. Mathieu Ragusa, previa iscrizione all’Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente di cui all’articolo 2, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia, a seguito di esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione la avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* Parisi

**12A04719**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kinga Zsuzsanna Berces, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 25/01/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Kinga Zsuzsanna Berces nata a Budapest (Ungheria) il giorno 09/03/1976, di cittadinanza ungherese, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fogorvosdoktorrá" rilasciato in data 07/07/2001 con il n. 7/2001 dalla Facoltà di medicina dell'Università Semmelweis - Ungheria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fogorvosdoktorrá" rilasciato dalla Facoltà di medicina dell'Università Semmelweis - Ungheria – in data 07/07/2001 con il n. 7/2001 alla Sig.ra Kinga Zsuzsanna Berces, nata a Budapest (Ungheria) il giorno 09/03/1976, di cittadinanza ungherese, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

La Sig.ra Kinga Zsuzsanna Berces è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

12A04720

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Ewald Walder, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in ortopedia e traumatologia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 03/04/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Ewald Walder nato a Dobbiaco (BZ) (Italia) il giorno 26/10/1960, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachartz für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie" rilasciato in data 28/01/2004 dalla Österreichische Ärztekammer - Austria - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachartz für Orthopädie und Orthopädische Chirurgie" rilasciato dalla Österreichische Ärztekammer - Austria – in data 28/01/2004 al Sig. Ewald Walder, nato a Dobbiaco (BZ) (Italia) il giorno 26/10/1960, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia.

Art. 2

Il Sig. Ewald Walder già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Bolzano è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in ortopedia e traumatologia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04722**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Elena Stanton, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 21/02/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Elena Stanton nata a Londra (Gran Bretagna) il giorno 20/06/1983, di cittadinanza britannica, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo denominato Primary Qualification accompagnato dal Certificate of experience rilasciati rispettivamente in data 15/07/2010 e in data 02/08/2011 dalla University of London - Gran Bretagna - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo denominato Primary Qualification accompagnato dal Certificate of experience rilasciati dalla University of London - Gran Bretagna – rispettivamente in data 15/07/2010 - 02/08/2011 alla Sig.ra Elena Stanton, nata a Londra (Gran Bretagna) il giorno 20/06/1983, di cittadinanza britannica, sono riconosciuti quali titoli abilitanti all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Elena Stanton è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04723**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Elena Serra, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 01/02/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Elena Serra nata a Venezia (Italia) il giorno 10/05/1976, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti" rilasciato in data 01/04/2009 dalla Sundhedsstyrelsen - Danimarca - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Bevis for tilladelse til at betegne sig som specialtandlæge i ortodonti" rilasciato dalla Sundhedsstyrelsen - Danimarca – in data 01/04/2009 alla Sig.ra Elena Serra, nata a Venezia (Italia) il giorno 10/05/1976, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia.

Art. 2

La Sig.ra Elena Serra già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Venezia è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di odontoiatra specialista in ortognatodonzia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04724**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Kriemhild Astfaeller, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 27/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Kriemhild Astfaeller nata a Silandro (BZ) (Italia) il giorno 04/06/1982, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doktorin der gesamten Heilkunde" rilasciato in data 31/03/2009 dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico chirurgo;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doktorin der gesamten Heilkunde" rilasciato dalla Medizinische Universität Innsbruck - Austria – in data 31/03/2009 alla Sig.ra Kriemhild Astfaeller, nata a Silandro (BZ) (Italia) il giorno 04/06/1982, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico chirurgo.

Art. 2

La Sig.ra Kriemhild Astfaeller è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico chirurgo previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04725**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Jens Eschrich, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 14/12/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Jens Eschrich nato a Gräfenthal (Germania) il giorno 12/05/1968, di cittadinanza tedesca, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Doctor medicinae dentariae" rilasciato in data 04/12/2001 dalla Friedrich-Schiller-Universität Jena - Germania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di odontoiatra;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Doctor medicinae dentariae" rilasciato dalla Friedrich-Schiller-Universität Jena - Germania – in data 04/12/2001 al Sig. Jens Eschrich, nato a Gräfenthal (Germania) il giorno 12/05/1968, di cittadinanza tedesca, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di odontoiatra.

Art. 2

Il Sig. Jens Eschrich è autorizzato ad esercitare in Italia la professione di odontoiatra previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

12A04726

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Carla Tomasini, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in pediatria.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 23/11/2011, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Carla Tomasini nata a Orzinuovi (BS) (Italia) il giorno 09/10/1979, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del "Titulo de especialista en Pediatría y sus áreas específicas" rilasciato in data 10/06/2011 dal Ministerio de Educacion - Spagna - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in pediatria;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il "Titulo de especialista en Pediatría y sus áreas específicas" rilasciato dal Ministerio de Educacion - Spagna – in data 10/06/2011 alla Sig.ra Carla Tomasini, nata a Orzinuovi (BS) (Italia) il giorno 09/10/1979, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in pediatria.

Art. 2

La Sig.ra Carla Tomasini già iscritta all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Brescia è pertanto autorizzata ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in pediatria previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04728**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Enrico De Toni, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in medicina interna.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 07/02/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Enrico De Toni nato a Camposampiero (PD) (Italia) il giorno 08/04/1975, di cittadinanza italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Fachärtz für Innere Medizin" rilasciato in data 12/08/2010 dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in medicina interna;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Fachärtz für Innere Medizin" rilasciato dalla Bayerische Landesärztekammer - Germania – in data 12/08/2010 al Sig. Enrico De Toni, nato a Camposampiero (PD) (Italia) il giorno 08/04/1975, di cittadinanza italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in medicina interna.

Art. 2

Il Sig. Enrico De Toni già iscritto all'Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri di Padova è pertanto autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in medicina interna previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

**12A04729**

DECRETO 16 aprile 2012.

**Riconoscimento, alla sig.ra Adriana Claudia Burz, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III, IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 21/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale la Sig.ra Adriana Claudia Burz nata a Hunedoara (Romania) il giorno 25/03/1986, di cittadinanza rumena, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Diploma de Doctor-medic Veterinar" rilasciato in data 06/12/2011 con il n. 5/2416 dalla Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara - Romania - al fine dell'esercizio, in Italia, della professione di medico veterinario;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessata;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Diploma de Doctor-medic Veterinar" rilasciato dalla Universitatea de Stiinte Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului din Timisoara - Romania – in data 06/12/2011 con il n. 5/2416 alla Sig.ra Adriana Claudia Burz, nata a Hunedoara (Romania) il giorno 25/03/1986, di cittadinanza rumena, è riconosciuto quale titolo abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico veterinario.

Art. 2

La Sig.ra Adriana Claudia Burz è autorizzata ad esercitare in Italia la professione di medico veterinario previa iscrizione all'Ordine professionale dei medici veterinari territorialmente competente, che provvede ad accertare il possesso, da parte dell'interessata, delle conoscenze linguistiche necessarie per lo svolgimento della professione ed informa questo Dicastero della avvenuta iscrizione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

12A04730

DECRETO 17 aprile 2012.

**Riconoscimento, al sig. Thomas Zilli, di titolo di studio estero abilitante all'esercizio in Italia della professione di medico specialista in radioterapia.**

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE PROFESSIONI SANITARIE E DELLE RISORSE UMANE DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE

VISTA la direttiva 2005/36/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali così come modificata dalla direttiva 2006/100 CE del Consiglio del 20 novembre 2006;

VISTO il Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206 di attuazione della Direttiva 2005/36/CE;

VISTO l'articolo 16, comma 5, del citato Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007, che prevede che le disposizioni di cui al comma 3 del medesimo articolo non si applicano se la domanda di riconoscimento ha per oggetto titoli identici a quelli su cui è stato provveduto con precedente decreto e nei casi di cui al Capo IV sezioni I, II, III,IV, V, VI, e VII del citato decreto legislativo;

VISTI in particolare gli articoli 31, 32, 35, 43 e 45 del Capo IV del menzionato Decreto Legislativo concernente "Riconoscimento sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione";

VISTA l'istanza del 07/03/2012, corredata da relativa documentazione, con la quale il Sig. Thomas Zilli nato a Udine (Italia) il giorno 07/11/1979, di cittadinanza Italiana, ha chiesto a questo Ministero il riconoscimento del titolo di "Medico specialista in radio-oncologia" rilasciato in data 01/12/2011 dalla Dipartimento Federale degli Interni - Confederazione svizzera - Svizzera - al fine di avvalersi, in Italia, del titolo di medico specialista in radioterapia;

PRESO ATTO che il Sig. Thomas Zilli è titolare di un diploma di laurea in medicina e chirurgia conseguito presso l'Università degli Studi di Udine e della abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo conseguita presso l'Università degli Studi di Udine nella seconda sessione relativa all'anno 2004;

PRESO ATTO che il Sig. Thomas Zilli non risulta iscritto in Italia presso un Ordine professionale dei medici chirurghi e degli odontoiatri;

ACCERTATA la completezza e la regolarità della documentazione prodotta dall'interessato;

ACCERTATA la sussistenza dei requisiti di legge per il riconoscimento automatico del titolo in questione sulla base del coordinamento delle condizioni minime di formazione di cui al Decreto Legislativo n. 206 del 9 novembre 2007;

VISTO il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni;

VISTO l'ordine di servizio, in data 12 dicembre 2011, con il quale il dott. Giovanni Leonardi, Direttore generale della Direzione delle professioni sanitarie e delle risorse umane del servizio sanitario nazionale, ha disposto che per le attività di amministrazione corrente, compresi i provvedimenti finali di riconoscimento dei titoli ovvero di diniego nonché i decreti di attribuzione di misura compensativa, i direttori degli uffici sono delegati per la firma degli atti di pertinenza dei rispettivi uffici.

DECRETA

Art. 1

A partire dalla data del presente Decreto, il titolo di "Medico specialista in radio-oncologia" rilasciato dalla Dipartimento Federale degli Interni - Confederazione svizzera - Svizzera – in data 01/12/2011 al Sig. Thomas Zilli, nato a Udine (Italia) il giorno 07/11/1979, di cittadinanza Italiana, è riconosciuto quale titolo di medico specialista in radioterapia.

Art. 2

Il Sig. Thomas Zilli in virtù dei titoli conseguiti in Italia citati in premessa, ad avvenuta iscrizione presso l'Ordine dei medici chirurghi e degli odontoiatri territorialmente competente, è autorizzato ad avvalersi in Italia del titolo di medico specialista in radioterapia previa esibizione del presente provvedimento al predetto Ordine, che provvede a quanto di specifica competenza e comunica a questa Amministrazione l'avvenuta annotazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 aprile 2012

*p. Il direttore generale:* PARISI

12A04721

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*
DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2012-SON-072) Roma, 2012 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

## MODALITÀ PER LA VENDITA

**La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni dell'Istituto sono in vendita al pubblico:**

- **— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. in ROMA, piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma ☎ 06-85082147**
- **— presso le librerie concessionarie riportate nell'elenco consultabile sui siti www.ipzs.it e www.gazzettaufficiale.it.**

L'Istituto conserva per la vendita le Gazzette degli ultimi 4 anni fino ad esaurimento. Le richieste per corrispondenza potranno essere inviate a:

Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato
Direzione Marketing e Vendite
Via Salaria, 1027
00138 Roma
fax: 06-8508-3466
e-mail: informazioni@gazzettaufficiale.it

avendo cura di specificare nell'ordine, oltre al fascicolo di GU richiesto, l'indirizzo di spedizione e di fatturazione (se diverso) ed indicando i dati fiscali (codice fiscale e partita IVA, se titolari) obbligatori secondo il DL 223/2007. L'importo della fornitura, maggiorato di un contributo per le spese di spedizione, sarà versato in contanti alla ricezione.